

# Società benefit (di capitali) e bilanciamento di interessi: alcune considerazioni sull'organizzazione interna

## *Benefit corporations and balancing of interests: some considerations on the internal organization*

Elisabetta Codazzi \*

---

### ABSTRACT:

Uno degli aspetti più significativi della disciplina della società benefit è, come noto, quello del bilanciamento tra l'interesse dei soci e l'interesse degli *stakeholders*, che, in assenza di specifici limiti da parte della legge e dello statuto, è rimesso alla discrezionalità degli amministratori.

Il presente scritto si propone appunto di individuare possibili strumenti (di natura procedimentale e non solo), al fine di supportare il procedimento decisionale degli amministratori e perciò garantire il perseguimento effettivo del beneficio comune da parte della società.

In tale prospettiva, si ritiene opportuno interrogarsi sul ruolo dei soci e degli *stakeholders* di società benefit e sull'importanza di un loro coinvolgimento nella *governance* della stessa.

**Parole chiave:** società benefit – perseguimento del beneficio comune – bilanciamento di interessi

*One of the most significant aspects of the benefit corporation discipline, as is well known, is balancing “the interest of the shareholders and the interest of those that may be impacted by the company’s business activity”, which, in the absence of specific constrains, is left to the judgment of the directors.*

---

\* Ricercatrice presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi dell'Insubria; email: [elisabetta.codazzi@uninsubria.it](mailto:elisabetta.codazzi@uninsubria.it).

Il presente scritto costituisce rielaborazione del paper “*Società benefit di capitali e perseguimento del beneficio comune: alcune considerazioni in tema di organizzazione*”, presentato al XI Convegno Nazionale dell'Associazione Italiana dei Professori Universitari di Diritto Commerciale Orizzonti del Diritto Commerciale, Roma 14-15 febbraio 2020, in tema di “*Organizzazione, Riorganizzazione e Ristrutturazione dell'Impresa nel diritto interno e nella dimensione transnazionale*”.

*This article aims to identify possible tools (procedural and not only) able to support the decision-making process of the directors and ensure the effective pursuit of the common benefit.*

*In this perspective, it is essential to consider the role of the shareholders and stakeholders in benefit corporations and the importance of their involvement in the governance.*

**Keywords:** *benefit corporation – pursuit of common benefit – balancing the interests of shareholders and stakeholders*

---

## SOMMARIO:

1. Premessa. – 2. Scopo di lucro e finalità di beneficio comune nelle società benefit. – 3. *Segue:* nelle società non benefit. – 4. Il ruolo dei soci. – 5. Il ruolo dei terzi beneficiari: gli strumenti di tutela. – 6. *Segue:* i possibili strumenti di partecipazione. – 7. Alcune considerazioni alla luce della disciplina di cui all'art. 2391 c.c. – 8. *Segue:* e della disciplina sulla direzione e coordinamento. – 9. Il bilanciamento di interessi: esercizio e limiti. – 10. Il responsabile del perseguimento dello scopo di beneficio comune. – 11. Considerazioni conclusive.

### 1. Premessa.

L'introduzione della società benefit nel nostro ordinamento, come noto, pone una serie di questioni di carattere sistematico ed applicativo, la cui soluzione, non trovando basi certe a livello normativo, è rimessa alla cura dell'interprete e all'autonomia statutaria, dal cui intervento dipendono, tanto l'efficace utilizzo dell'istituto, quanto la possibilità di valorizzare quel carattere innovativo ad esso programmaticamente attribuito dal legislatore<sup>1</sup>.

In ciò, come si vedrà, risiede uno dei principali limiti della scarsa disciplina in materia, che, innestando solo alcuni elementi di "specialità" all'interno della generale normativa sulle società cui rinvia, finisce col demandare ai soci la costruzione di un modello societario, che, per natura e finalità, richiederebbe di essere disciplinato da regole *ad hoc*, dovendosi ritenere, in particolare, che la predisposizione di un'organizzazione interna funzionale rispetto al ("duplice") scopo sociale della benefit sia pre-condizione rispetto al perseguimento effettivo dello stesso<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Cfr. Relazione illustrativa al disegno di legge, n. 1882, in [www.senato.it](http://www.senato.it).

<sup>2</sup> La correlazione tra definizione dello scopo della società e disciplina della sua struttura organizzativa viene evidenziata, in particolare, da F. DENOZZA, *Scopo della società e interessi*

Sebbene in quest'ottica molteplici sarebbero gli aspetti da approfondire, il punto cruciale attorno al quale si snoda l'intera disciplina di cui alla l. n. 208/2015, pare rappresentato da quel bilanciamento tra l'interesse dei soci e l'interesse degli *stakeholders*, la cui realizzazione, in mancanza della previsione di precisi limiti di fonte legislativa e/o statutaria, è rimessa alla piena discrezionalità dell'organo amministrativo<sup>3</sup>.

Per tali ragioni, nel presente scritto, ci si propone di individuare possibili strumenti (di natura procedimentale e di altro tipo), rimessi in parte alla volontà dei soci e in parte all'iniziativa degli amministratori, atti a garantire o perlomeno favorire un corretto esercizio dell'attività di bilanciamento da parte di questi ultimi, da un lato, supportandone il procedimento decisionale e, dall'altro, contenendone una discrezionalità altrimenti estremamente ampia ed in buona parte insindacabile<sup>4</sup>.

Sebbene tutte le società di cui al libro V del codice civile (in base al comma 377<sup>5</sup>) possano ricorrere al modello *benefit*, ci si limiterà in questa sede a

---

*degli stakeholders: dalla «considerazione» all'«empowerment»*, in AA.VV., *La Responsabilità sociale d'impresa tra diritto societario e diritto internazionale*, a cura di M. Castellaneta e F. Vessia, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2019, 65 s.; ID., *Lo scopo della società: dall'organizzazione al mercato*, in questa *Rivista*, 2019, 618 s.; e anche M. MAUGERI, in AA.VV., *Lo statement della Business Roundtable sugli scopi della società. Un dialogo a più voci*, a cura di A. Perrone, *ivi*, 2019, 600.

<sup>3</sup> Ha precisato, ad esempio, ASSONIME, *La disciplina delle società benefit*, circolare del 20 giugno 2016, n. 19, 5 (reperibile in internet al seguente indirizzo: [www.assonime.it](http://www.assonime.it)), come l'obbligo di bilanciamento rappresenti il “cuore della disciplina della società benefit”; così le *Linee Guida sul Reporting delle Società Benefit*, a cura di Network Italiano Business Reporting (N.I.B.R.), gennaio 2019 (reperibili in internet al seguente indirizzo: [www.assobenefit.org](http://www.assobenefit.org)) specificano che “Il bilanciamento degli interessi è un obbligo che caratterizza in modo specifico ed unico la Società Benefit ed amplia il campo di attività, discrezionalità e responsabilità dell'organo amministrativo; questa tipicità può presentare delle criticità di attuazione, considerata anche la difficoltà di dare, in generale, un contenuto specifico all'obbligo di diligenza degli amministratori. Determinante risulta tanto in termini di gestione operativa, quanto di responsabilità degli amministratori, il processo logico organizzativo-decisionale attraverso il quale gli amministratori danno corso alle attività di impresa nel suo complesso intesa” (18 s.). Ne consegue che “La progettazione, quindi, di un'adeguata struttura organizzativa, che è una delle prerogative specifiche dell'organo amministrativo di qualsiasi società lo è, ancor più, per una Società Benefit”) (19).

<sup>4</sup> Sull'esigenza di individuare all'interno dell'atto costitutivo e dello statuto regole e criteri che gli amministratori si devono impegnare a rispettare al fine di contenere l'ampliamento smisurato della loro discrezionalità, anche G. BEVIVINO, *La responsabilità sociale delle imprese fra autonomia privata, nuovi obblighi di legge e prospettiva rimediale*, in *A.G.E.*, 2018, 119.

<sup>5</sup> L'art. 1, comma 377, parte seconda, l. n. 208/2015, precisando che “Le finalità possono essere perseguite da ciascuna delle società di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile, nel

prendere in considerazione le sole società benefit di capitali, non solo perché la loro presenza (specie nella forma s.r.l.) risulta quella empiricamente più significativa nel nostro ordinamento, ma anche perché gli altri tipi sociali hanno delle specificità tali da rendere necessaria una trattazione a parte<sup>6</sup>.

Infine, attraverso l'approfondimento di tali temi, si intende contribuire (sotto il particolare angolo visuale della società benefit) alla discussione attualmente in atto a livello interno e internazionale sullo scopo della società e, in particolare, sulle modalità per "internalizzare" nella gestione societaria finalità di natura sociale e interessi degli *stakeholders*, in tal modo ridimensionando la centralità del tradizionale scopo di lucro<sup>7</sup>.

---

rispetto della relativa disciplina", ha funzione di rinvio generale alle disposizioni codicistiche in materia societaria, applicabili in via residuale per quanto non specificamente previsto dalla normativa sulle società benefit.

<sup>6</sup> Per una prima indagine empirica, che segnala la netta preponderanza dell'utilizzo delle s.r.l., M. BIANCHINI, C. SERTOLI, *Una ricerca Assonime sulle società benefit, Dati empirici, prassi statutaria e prospettive*, in *A.G.E.*, 2018, 205.

<sup>7</sup> La considerazione di tali istanze ha portato il legislatore francese ad intervenire sulla definizione di interesse sociale, modificando l'art. 1833 del Code Civil e precisando che "*La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité*" (v. art. 169, *Loi Pacte* 2019-486 del 22 maggio 2019, su cui si veda anche V. MAGNIER, *Old-Fashioned yet Innovative*, in AA.VV., *Corporate Law, Corporate Governance and Sustainability*, Cambridge, Cambridge University Press, 2020, 287 ss.). Degno di nota in tale contesto è lo *Statement on the purpose of a corporation* della *Business Roundtable* del 19 agosto 2019 (pubblicato in *Riv. soc.*, 2019, 1311 ss.), dove viene chiaramente affermato che l'impresa "*can focus on creating long-term value, better serving everyone – investors, employees, communities, suppliers and customers*"). In tale contesto si inserisce il progetto della British Academy su "*The Future of the Corporation*" (in *Journal of the British Academy*, vol. 6, 2018, e reperibile in: <https://www.thebritishacademy.ac.uk>), su cui si vedano, in particolare, C. MAYER, *The future of the corporation: Towards humane business*, in *Journal of British Academy*, 2018, vol. 6, s. 1, 1 ss., 2; M.L. PASSADOR, *Analisi della ricerca della British Academy*, in *Riv. soc.*, 2019, 1307 ss. Per ulteriori approfondimenti sul tema, U. TOMBARI, "*Potere*" e "*interessi*" nella grande impresa azionaria, Milano, Giuffrè, 2019, spec. 57 ss. e 102 ss., dove propone l'introduzione di una nuova disposizione di "diritto azionario comune" che consenta ai soci di scegliere di perseguire esclusivamente finalità lucrative, di contemperare lo scopo di lucro e quello di beneficio comune (generalizzando il modello della società benefit), ovvero di perseguire esclusivamente finalità non lucrative (civiche, solidaristiche e di utilità sociale); C. ANGELICI, "*Poteri*" e "*interessi*" nella grande impresa azionaria: a proposito di un recente libro di Umberto Tombari, in *Riv. soc.*, 2020, 4 ss.; P. MARCHETTI, *Dalla Business Roundtable ai lavori della British Academy*, ivi, 2019, 1303 ss.; si vedano gli spunti sul tema in AA.VV., *Lo statement della Business Roundtable*, (nt. 2).

## 2. Scopo di lucro e finalità di beneficio comune nelle società benefit.

Il modello benefit (come sottolinea la Relazione illustrativa, che ne richiama la “duplice finalità”<sup>8</sup>) si caratterizza per il concomitante perseguimento da parte della società dello scopo di lucro e di una o più finalità di beneficio comune, la cui sintesi è in concreto rimessa all’attività di bilanciamento dell’organo amministrativo<sup>9</sup>.

Come chiarisce il legislatore, sono benefit le società che “nell’esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividere gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse” (art. 1, comma 376), laddove per “beneficio comune” si intende “il perseguimento, nell’esercizio dell’attività economica delle società benefit, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie di cui al comma 376” (comma 378, lett. a)<sup>10</sup>.

Nonostante l’imprecisione del linguaggio legislativo (che, in più occasioni, pare confondere le “finalità” perseguite dalla società con le “attività” dalla stessa esercitate<sup>11</sup>) e l’inclusione delle finalità di beneficio comune nell’og-

---

<sup>8</sup> Cfr. Relazione illustrativa (nt.1). Sottolineano la natura “bidimensionale” dello scopo sociale, anche F. DENOZZA, A. STABILINI, *La società benefit nell’era dell’investor capitalism*, in questa *Rivista*, 2017, 11.

<sup>9</sup> La società benefit si inserisce in un processo di “ibridazione causale”, già da tempo in atto nel nostro ordinamento, volto ad utilizzare lo schema societario per il perseguimento di finalità che non sono quelle tipicamente lucrative: si pensi, in particolare, alle imprese sociali di cui al d.lgs. n. 155/2006, così come di recente modificato dal d.lgs. n. 112/2017, le quali, pur potendo costituirsi nelle forme di cui al libro V, «esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale» (art. 1) o alle *start up* innovative, che non devono aver distribuito né possono distribuire utili ai soci per l’intero periodo in cui sono sottoposte alla relativa disciplina agevolativa (art. 25, secondo comma, lett. e), d.l. n. 179/2012). Su questi temi, si rinvia, in particolare, a G.D. MOSCO, *L’impresa non speculativa*, in *Giur. comm.*, 2017, 216 ss.; M. PORZIO, “.. allo scopo di dividerne gli utili”, in *Giur. comm.*, 2014, 661 ss.; G.C.M. RIVOLTA, *Profili giuridici dell’impresa sociale*, 2004, I, 1161 ss.; G. MARASÀ, *Lucro, mutualità e solidarietà delle imprese. (Riflessioni sul pensiero di Giorgio Oppò)*, in *Giur. comm.*, 2012, I, 197 ss. (e, più diffusamente, ID., *Le “società” senza scopo di lucro*, Milano, Giuffrè, 1984).

<sup>10</sup> Sembra che in tal modo richiamata la distinzione tra “*general public benefit*” (“*A material positive impact on society and the environment, taken as a whole, assessed against a third party standard, from the business and operations of a benefit corporation*”) e “*specific public benefit*”, di cui viene fornito un elenco non tassativo (§ 102, *MBCL*).

<sup>11</sup> Si veda, ad esempio, la stessa Relazione illustrativa, (nt. 1), in cui si legge che “tali finali-

getto sociale (comma 379), pare che il modello benefit si contraddistingua rispetto alle altre società lucrative innanzitutto sotto il profilo causale, essendo il beneficio comune un fine ma nel contempo un limite rispetto allo scopo di lucro<sup>12</sup>.

Tale conclusione non è contraddetta dalle ulteriori previsioni con cui si precisa che dette finalità “sono perseguite mediante una gestione volta al bilanciamento con l’interesse dei soci e con l’interesse di coloro sui quali l’attività sociale possa avere un impatto” (comma 376) e che la società benefit “è amministrata in modo da bilanciare l’interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nel comma 376” (comma 380).

Pare, infatti, più corretto e maggiormente conforme allo spirito dell’intervento legislativo intendere che il bilanciamento debba avvenire tra “l’interesse dei soci al profitto” e “l’interesse dei terzi al perseguimento delle finalità di beneficio comune”, in tal modo ritrovandosi una corrispondenza con la citata previsione secondo cui le società benefit “oltre allo scopo di dividere gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune”<sup>13</sup>.

Il dato normativo sembrerebbe, inoltre, attribuire in linea di principio una pari dignità ad entrambe le finalità o, comunque, non stabilisce un chiaro rapporto di prevalenza dell’una sull’altra<sup>14</sup>.

---

tà sono contenute nell’atto costitutivo o nello statuto della società, indicate nell’ambito delle attività dell’oggetto sociale”. Si sofferma su tale confusione terminologica da parte del legislatore, anche S. CORSO, *La società benefit nell’ordinamento italiano: una nuova “qualifica” tra profit e non-profit*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2016, 1008 s.

<sup>12</sup> Sottolineano tale aspetto, tra gli altri, S. ROSSI, *L’impegno multistakeholder della società benefit*, in questa *Rivista*, 2017, 6; anche G. RIOLFO, *Le società “benefit” in Italia: prime riflessioni su una recente innovazione legislativa*, in *Studium Iuris*, 2016, 726 (“Se pur il riferimento è all’oggetto sociale, come contenitore per l’indicazione delle finalità di beneficio comune, la vera ibridazione che realizza il legislatore attraverso le SB è quella della causa del contratto di società”); S. CORSO (nt. 11), 1010; D. LENZI, *Le società benefit*, in *Giur. comm.*, 2016, I, 899 e 900 ss.

<sup>13</sup> Con ciò, non si intende necessariamente porre il rapporto tra l’interesse dei soci e quello dei terzi beneficiari in chiave di netta e perdurante contrapposizione, potendo darsi, sia situazioni che, nell’ottica del perseguimento del beneficio comune, rendono necessaria una parziale riduzione della aspettativa dei soci al profitto, sia situazioni che, invece, non influiscono su essa, potendo il beneficio comune essere perseguito a prescindere.

<sup>14</sup> Così, G. MARASÀ, *Scopo di lucro e scopo di beneficio comune nelle società benefit*, in questa *Rivista*, 2017, 2 e 4; ID., *Imprese sociali, altri enti del terzo settore, società benefit*, Torino, Giappichelli, 2019, 15 s. Sottolinea come la soddisfazione dello scopo di beneficio comune debba indirettamente avvantaggiare anche gli stessi soci, D. STANZIONE, *Profili ricostruttivi della gestione di società benefit*, in *Riv. dir. comm.*, 2018, I, 516; pare individuare una sorta di

Tale conclusione parrebbe trovare conferma nella scelta- non casuale- del termine “bilanciamento”, il quale appunto implica che gli amministratori non potranno limitarsi solo a tenere conto, nelle proprie scelte, di determinati interessi (non lucrativi) (come invece è in base al c.d. “*duty to consider*”, che si ritrova in diverse leggi statunitensi in materia di “*benefit corporations*” o alla stregua del *Comp. Act* inglese del 2006, *Sect.* 172.1., ove la considerazione degli interessi degli *stakeholders* è comunque funzionale al “*duty to promote the success of the company*”), ma dovranno effettuare un contemperamento tra essi e lo scopo di dividere gli utili<sup>15</sup>.

D'altra parte, se è vero che la società benefit, in quanto società lucrativa, non può ammettere una gestione che, in vista del perseguimento di scopi diversi, possa risultare diseconomica e in alcun modo remunerativa per i suoi soci (come parrebbe discendere dal riferimento all' “attività economica” del comma 378, lett. a)<sup>16</sup>) e se è anche vero che la società benefit, per come configurata a livello legislativo, pare più strumento di valorizzazione dell'auto-

---

subalternità dell'interesse dei terzi rispetto a quello dei soci, M. PALMIERI, *L'interesse sociale: dallo shareholder value alle società benefit*, in *Banca Impresa Società*, 2017, 211 ss., ove precisa come il beneficio comune, al di là del dato letterale, vada letto come rivolto ad avvantaggiare, oltre a uno o più portatori di interesse, anche i soci della società che puntano a vedere realizzato lo scopo di dividere gli utili richiamato dal comma 376. La legge non chiarisce se il beneficio comune debba essere necessariamente correlato alle attività principali e caratterizzanti la società benefit (il suo “*core business*”) oppure se tale correlazione non sia necessaria: la prima soluzione sarà chiaramente imposta, se si ritiene sussistente un rapporto di sovraordinazione gerarchica dello scopo di lucro sullo scopo di beneficio comune.

<sup>15</sup> Il nostro legislatore pare aver seguito l'esempio del Delaware, che, introducendo il “*duty to balance*” invece del “*duty to consider*” (*Del Code. Ann. Tit.* 8§ 365 a)), si è differenziato da molte altre legislazioni statali in materia di *benefit corporations*. Sul rapporto di strumentalità tra il perseguimento degli interessi degli *stakeholders* e il «*Duty to promote the success of the company*» di cui alla *Sect.* 172.1, *Comp. Act* (2006), tra gli altri, C. ANGELICI, *Responsabilità sociale dell'impresa, codici etici e autodisciplina*, in *Giur. comm.*, 2011, I, 164; T. CLARKE, *International Corporate Governance, A Comparative Approach*, London-New York, Routledge, 2017, 281 ss.

<sup>16</sup> Sul fatto che il criterio di economicità (richiamato dal comma 378, lett. a), che fa riferimento all' “attività economica”) rappresenti un “limite di sistema” rispetto alle attività di beneficio comune perseguite, A. BARTOLACELLI, *La società benefit: responsabilità sociale in chiaro-scuro*, in *Non profit*, 2017, 261. Questo aspetto è stato, ad esempio, considerato dallo statuto di Nativa s.r.l. società benefit (in [www.societabenefit.net](http://www.societabenefit.net)), nel punto in cui specifica che “La società ha l'obiettivo di conseguire sufficiente profitto dall'attività oggetto del proprio operato per sostenerne la vitalità commerciale, per finanziarne il continuo miglioramento, per distribuire una parte di questi profitti annualmente ai propri soci e per rendere possibile l'avviare altre attività che siano coerenti con il suo scopo ultimo” (art. 2). Negli stessi termini anche lo statuto di Cartamagna s.p.a. società benefit (art. 2), reperibile nello stesso sito.



nomia dei soci che di protezione degli interessi degli *stakeholders*, ciò non implica però che il perseguimento del beneficio comune sia da porre in un rapporto di necessaria strumentalità rispetto alla soddisfazione dello scopo di lucro<sup>17</sup>.

Una diversa conclusione, infatti, vanificherebbe il senso di costituire una società benefit, modello societario al quale i soci ricorrono al fine di conseguire un vantaggio (di tipo essenzialmente reputazionale) e in tale prospettiva sono disposti ad accettare una limitazione dei propri interessi lucrativi<sup>18</sup>.

L'attività di bilanciamento sarebbe appunto funzionale alla ricerca della combinazione ottimale tra la ricerca del profitto e la protezione di quegli ulteriori interessi (non lucrativi) che gli stessi soci, nel momento in cui hanno costituito la società benefit, hanno previamente considerato rilevanti<sup>19</sup>.

---

<sup>17</sup> L'analisi della complessiva disciplina dimostrerebbe, in altri termini, come la società benefit sia essenzialmente uno strumento di valorizzazione dell'autonomia dei soci-investitori e non di *empowerment* degli *stakeholders* non finanziari: così, F. DENOZZA, A. STABILINI, (nt. 8), spec. 13 ss.; vedi anche L. VENTURA, "If not for profit, for what?" *Dall'altruismo come "bene in sé" alla tutela degli stakeholder nelle società lucrative*, in *Riv. dir. comm.*, 2018, I, spec. 589, ove precisa come le società benefit si collochino, quanto al controllo, nell'alveo della *shareholder primacy* (considerata la disciplina "socio-centrica") e, quanto agli interessi perseguiti, in una zona intermedia che può essere definita come "*shareholder welfare maximization*".

<sup>18</sup> Come chiarisce la dottrina statunitense, molteplici sono le ragioni che possono giustificare la costituzione di società benefit, riconducibili, da un lato, all'esigenza di contribuire alla realizzazione di finalità sociali, ma, dall'altro, a quella di consentire ai soci di trarre comunque degli utili e, in tal modo, attirare investimenti (su questo aspetto, in particolare, D. BRAKMAN REISER, S.A. DEAN, *Financing the benefit corporation*, in *Seattle U.L. Rev.*, 2017, vol. 40, 793 ss.; K. WESTAWAY, D. SAMPSELLE, *The benefit corporation: an economic analysis with recommendations to Courts, boards, and legislatures*, in *Emory Law J.*, vol. 62, 2013, 1079 ss.; J. LEE, *Benefit corporations: a proposal for assessing liability in benefit enforcement proceedings*, in *Cornell L. Rev.*, 2018, vol., 103, 1083 ss.; M.B. DORFF, *Why benefit corporations?*, in *Del. J. Corp. L.*, vol. 42, spec. 86 ss.).

<sup>19</sup> In realtà, l'esigenza per gli amministratori di provvedere ad una comparazione tra i diversi interessi era già emersa, come noto, a seguito della riforma societaria e della conseguente diversificazione della struttura finanziaria della s.p.a.: tra gli altri, S. CORSO, *Gli interessi "per conto di terzi" degli amministratori di società per azioni*, Torino, Giappichelli, 2015, 209; F. DENOZZA, *La responsabilità sociale dell'impresa e il diritto antitrust*, in AA.VV., *La responsabilità dell'impresa, Convegno per i trent'anni di Giurisprudenza commerciale* (Bologna, 8-9 ottobre 2004), Milano, Giuffrè, 2006, 123; C. ANGELICI, *Interesse sociale e business judgment rule*, in *Riv. dir. comm.*, 2012, I, 585; G. GUIZZI, *Gestione dell'impresa e interferenze di interessi, Trasparenza, ponderazione e imparzialità nell'amministrazione delle s.p.a.*, Milano, Giuffrè, 2014, 5. Si veda recentemente sul tema, M. MAUGERI, «Pluralismo» e «monismo» *nello scopo della s.p.a.* (glosse a margine del dialogo a più voci sullo *Statement della Business Roundtable*), in questa *Rivista*, 2019, 637 ss. Un'interessante alternativa rispetto al riconosci-



### 3. Segue: e nelle società non benefit.

L'introduzione di una specifica disciplina sulle società benefit porta ad interrogarsi sui riflessi sistematici della stessa sulle altre società lucrative (non benefit) che perseguano finalità di beneficio comune.

E', infatti, necessario chiedersi se (ed eventualmente entro quali limiti) le società che non abbiano optato per divenire benefit (e quindi, in quanto tali, caratterizzate da uno scopo pienamente lucrativo) possano, stante la presenza nell'ordinamento di un modello societario deputato a ciò, perseguire, in via di fatto o in virtù di una previsione statutaria in tal senso, finalità altruistiche, ideali o comunque non lucrative, ovvero, se, per operare in tal senso, siano tenute necessariamente ad assumere la veste di benefit (modificando l'atto costitutivo o il contratto sociale ai sensi dell'art. 1, comma 379)<sup>20</sup>.

Secondo quanto emerge dai lavori preparatori, la nuova disciplina sulla società benefit avrebbe un carattere innovativo, in quanto, prima della sua introduzione, non sarebbe stato possibile per le società interessate perseguire uno scopo "aggiuntivo" rispetto a quello lucrativo<sup>21</sup>.

---

mento di diritti di partecipazione in capo agli *stakeholders* è quella che presuppone l'esistenza, in capo agli amministratori, tenuti a contemperare tra i diversi interessi rilevanti, un *duty of impartiality*: così, A.N. LICHT, *Stakeholder Impartiality: A New Classic Approach for the Objectives of the Corporation*, Working Paper n° 476/2019, in [www.ecgi.it](http://www.ecgi.it), spec. 23 ss.

<sup>20</sup> In realtà, sebbene anche in passato si ritenesse in qualche misura possibile per le società lucrative perseguire, in virtù di scelte dell'organo amministrativo o di una specifica disposizione statutaria, finalità ideali, sociali o altruistiche, è anche vero che la Cassazione ne ha individuato dei ben precisi limiti, ammettendone la liceità "purchè tale destinazione- per la sua entità o per altre ragioni- non venga a pregiudicare lo scopo lucrativo perseguito" nonché precisando che, al di là di casi espressamente previsti dalla legge, l'autonomia statutaria non può creare società di capitali senza scopo di lucro (pena la nullità delle relative clausole) (Cass., sez. I, 12 aprile 2005, n. 7536, in *Foro it.*, I, 2006, 2889). Tra coloro che prima dell'introduzione della normativa sulla società benefit, ritenevano che una parte degli utili potesse essere destinata a finalità di beneficio comune, M. STELLA RICHTER jr., *Forma e contenuto dell'atto costitutivo della società per azioni*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da Colombo-Portale, vol. 1 \*, Torino, 2004, 165 ss., 242 ss.; G. OPPO, *Sulle erogazioni "gratuite" delle aziende di credito*, in *Scritti giuridici*, vol. IV, Padova, 2000, 139 ss, spec. 148; G. MARASÀ, (nt. 9), 285 s., 498 ss.; sul tema anche P. MONTALENTI, *Interesse sociale e amministratori*, in AA.VV., *L'interesse sociale tra valorizzazione del capitale e protezione degli stakeholders*, Milano, Giuffrè, 2010, 91; più recentemente, si sofferma sull'ammissibilità degli atti a titolo gratuito o donazioni per le società di capitali, A. LUPOI, *L'attività delle "società benefit" (l. 28 dicembre 2015 n. 208)*, in *Riv. not.*, 2016, 811 ss., 833.

<sup>21</sup> Relazione, (nt. 1) ("Un impegno della società, e quindi degli amministratori, a perseguire uno scopo aggiuntivo rispetto a quello del profitto non è stato finora contemplato e disciplinato nel nostro ordinamento e, pertanto, lo scopo di beneficio comune potrebbe risultare allo stato attuale in-

Sul punto, però, si registrano, nel dibattito formatosi in argomento, distinte posizioni, che in questa sede si possono solo sinteticamente riassumere.

Secondo la tesi più restrittiva, la possibilità per le società non benefit di esercitare “in misura rilevante” attività volte al bene comune e prive di qualsiasi finalità lucrativa non sarebbe più consentita (ponendosi in espreso contrasto con il comma 379), laddove sarebbero, invece, ammissibili solo occasionali e marginali atti di beneficenza, a condizione che gli stessi, pur essendo nell’immediato non remunerativi, siano indirettamente strumentali rispetto ai fini lucrativi della società<sup>22</sup>.

Secondo una visione ulteriore ma non del tutto dissimile dalla precedente, le società lucrative che intendano perseguire finalità di carattere sociale sarebbero tenute ad utilizzare il modello della società benefit solo nel caso di “opzione forte” di responsabilità sociale dell’impresa (ovvero, nel caso in cui intendano “integrare stabilmente le finalità di bene comune nelle strategie aziendali”), laddove non sarebbero tenute ad assumere tale qualifica le imprese nelle quali gli impegni di responsabilità sociale non appartengano stabilmente al programma imprenditoriale concordato dai soci nello statuto e le relative iniziative siano comunque compatibili con obiettivi di massimizzazione del profitto<sup>23</sup>.

---

*compatibile e incorrere in difficoltà nel caso di registrazione presso le camere di commercio”).* Ma reputa “insincera (e comunque inesatta)” la Relazione illustrativa al disegno di legge, M. STELLA RICHTER jr., *Società benefit e società non benefit*, in questa *Rivista*, 2017, 4, ritenendo che il perseguimento di finalità di beneficio comune fosse possibile anche prima di tale disciplina.

<sup>22</sup> Così, F. DENOZZA, A. STABILINI, (nt. 8), 10; nello stesso senso, U. TOMBARI, *L’organo amministrativo di S.p.A. tra “interessi dei soci” ed “altri interessi”*, in *Riv. soc.*, 2018, 26 ss., secondo cui non vi sarebbe alcuno spazio per un contemperamento ed un bilanciamento tra interessi “lucrativi” e “non lucrativi” al di fuori del paradigma della società benefit, ragion per cui tutte le altre società (lucrativa) potrebbero perseguire finalità di beneficio comune solo in via residuale rispetto agli interessi lucrativi dei soci, nonché in modo strumentale alle finalità di lucro della società; in questa direzione parrebbe anche G.B. PORTALE, *Diritto societario tedesco e italiano in dialogo*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2018, I, 607; *contra*, rispetto a tale tesi, che ravviserebbe una contrapposizione antinomica tra società benefit e non benefit, P. MONTALENTI, *L’interesse sociale: una sintesi*, in *Riv. soc.*, 2018, 303 ss., 318.

<sup>23</sup> Così, S. ROSSI, (nt. 12), 6. Desume dall’introduzione della normativa sulla società benefit un divieto di programmare il perseguimento di finalità di beneficio comune, non anche il compimento di singole operazioni volte a soddisfare finalità di questo tipo, C. ANGELICI, *Società benefit*, in questa *Rivista*, 2017, 8. Vedi anche ASSONIME, (nt. 3), 13 s., precisando come l’obbligo di modificare l’atto costitutivo o contratto sociale per le società che intendano divenire benefit si applichi solo a quelle società che “sviluppano in modo permanente politiche di lungo termine volte al perseguimento di benefici comuni, che siano pienamente integrate nel *business model* e nella cultura d’impresa”.

Di tutt'altro avviso è chi, invece, ritiene che l'introduzione della società benefit nel nostro ordinamento non impedisca alle società ordinarie di realizzare anche scopi di beneficio comune, essendo una diversa lettura in contrasto con le finalità promozionali del legislatore, che, al di là della qualifica formale di società benefit, intenderebbe favorire scopi di interesse generale e comportamenti responsabili da parte di tutte le imprese<sup>24</sup>.

La differenza tra le due ipotesi starebbe, perciò, essenzialmente nel fatto che le società benefit “devono” perseguire anche finalità di beneficio comune, mentre quelle non benefit “possono” farlo<sup>25</sup>.

Alla luce di tali contrapposte opinioni, pare necessario sottolineare come la distinzione tra società benefit e non benefit rilevi anche sul piano della disciplina applicabile e, in particolare, della *governance*, nonché dei doveri e delle responsabilità a carico della società e degli amministratori.

Si pensi, innanzitutto, al fatto che, mentre nelle società non benefit la scelta di perseguire finalità non lucrative è normalmente lasciata all'iniziativa degli amministratori e quindi del gruppo di comando, senza che i soci di minoranza abbiano la possibilità di incidere su tale decisione, nelle società benefit, invece, la parziale rinuncia al profitto vincola tutti i soci sulla base di un programma dagli stessi previamente condiviso e confluito nell'oggetto sociale<sup>26</sup>.

Non a caso una delle problematiche di cui si discute è quella degli strumenti di tutela disponibili per i soci che non condividano la scelta della società di divenire benefit (e questo, in particolare, per quanto riguarda la legittimazione all'esercizio del diritto di recesso<sup>27</sup>).

---

<sup>24</sup> G. MARASÀ, (nt. 14), 4 ss., ritenendo che la previsione che impone la modifica statutaria per le società non benefit debba essere intesa come un onere per le imprese che intendano acquisire la qualifica di società benefit, non come un divieto di svolgere attività idonee a realizzare anche scopi di beneficio comune.

<sup>25</sup> Precisa, M. STELLA RICHTER jr., (nt. 21), che, mentre le società benefit “devono” perseguire anche finalità di beneficio comune, le società non benefit “possono” perseguire anche finalità di beneficio comune (“In buona sostanza, quindi, la differenza riposa nella lettera dello statuto e anzi origina dal tenore della relativa clausola: nel primo caso, si farà ricorso al verbo servile “dovere” nel secondo, al modale “potere”).

<sup>26</sup> Per questi rilievi, F. DENOZZA, A. STABILINI, (nt. 8), 9 s.

<sup>27</sup> Sul fatto che la modifica dello statuto della società non benefit ai sensi del comma 379 comporti sicuramente “una sostanziale modifica della attività della società e delle condizioni dell'investimento del socio”, F. DENOZZA, A. STABILINI, (nt. 8), 10; nello stesso senso, S. ROSSI, (nt. 12), 6, secondo cui la trasformazione in società benefit, alterando l'originario profilo della società, in ragione della parziale rinuncia al profitto ove necessaria per l'interesse comune, porta a ritenere che sia sempre integrato quel “cambiamento significativo dell'attività della società” rilevante ai sensi dell'art. 2437, primo comma, lett. a), c.c.; fonda l'esercizio del diritto

Proprio la configurazione del bilanciamento tra scopo lucrativo e finalità di beneficio comune in termini di doverosità (e non di mera facoltà) sembrerebbe, inoltre, rappresentare quel *quid* in grado di attribuire alla fattispecie benefit carattere “innovativo” rispetto, non solo alla disciplina societaria generale, ma anche a quella speciale contenuta negli interventi legislativi precedenti (si pensi, ad esempio, alla recente normativa sulle informazioni di carattere non finanziario di cui al d.lgs. n. 254/2016, che, pur rappresentando un momento significativo di trasparenza sulle politiche sociali dell’impresa, non parrebbe mutare la natura degli interessi che gli amministratori sono tenuti a perseguire)<sup>28</sup>.

Come già chiarito, la l. n. 208/2015, ha, infatti, “istituzionalizzato” il perseguimento del beneficio comune elevandolo a scopo (“duale”) della società, nonché introducendo in capo agli amministratori un obbligo di bilanciamento, il quale sembrerebbe avere una portata esimente rispetto alla possibile respon-

---

to di recesso su una modificazione statutaria concernente “i diritti di partecipazione” di cui all’art. 2437, lett. g), c.c., M. STELLA RICHTER jr., (nt. 21), 10; ritiene preferibile un approccio casistico, che porti ad esaminare in concreto le declinazioni dello scopo benefit, S. CORSO, (nt. 11), 1013 ss.; tende a distinguere a seconda che la società avesse già orientato o meno la propria gestione verso obiettivi di sostenibilità, ASSONIME, (nt. 3), 16 ss. Interessante è la recente pronuncia di Cass., 22 maggio 2019, n. 13845, in *Soc.*, 2019, 936 ss, secondo cui “in tema di recesso dalla società di capitali, l’espressione “diritti di partecipazione” di cui all’art. 2437 c.c., lett. g), per quanto nell’ambito di una interpretazione restrittiva della norma tesa a non incrementare a dismisura le cause legittimanti l’*exit*, comprende in ogni caso i diritti patrimoniali implicati dal diritto di partecipazione, e tra questi quello afferente la percentuale dell’utile distribuibile in base allo statuto; ne consegue che la modifica di una clausola statutaria direttamente attinente alla distribuzione dell’utile, che influenzi in negativo i diritti patrimoniali dei soci prevedendo l’abbattimento della percentuale ammissibile di distribuzione dell’utile di esercizio in considerazione dell’aumento della percentuale da destinare a riserva, giustifica il diritto di recesso dei soci di minoranza”.

<sup>28</sup> Dubita del carattere “innovativo” della disciplina della società benefit, ritenendo che anche in assenza di tale normativa i soci possano ricomprendere nell’oggetto sociale obiettivi di carattere ideale, vincolando gli amministratori al loro perseguimento, S. PRATAVIERA, *Società benefit e responsabilità degli amministratori*, in *Riv. soc.*, 2018, spec. 949 ss. Sul fatto che la disciplina sulle dichiarazioni di carattere non finanziario di cui al d.lgs. n. 254/2016, non muti gli “interessi” che un amministratore di s.p.a. deve perseguire, U. TOMBARI, (nt. 7), 79; esclude che da tale normativa possano discendere dei doveri, in capo agli amministratori di società quotate, di perseguire obiettivi non finanziari per finalità di interesse generale, M. MAUGERI, *Informazioni non finanziarie e interesse sociale*, in *Riv. soc.*, 2019, 992, 1002 ss.; nello stesso senso, G.B. PORTALE, (nt. 22), 606 s.; sottolinea N. RONDINONE, *Interesse sociale vs. interesse “sociale” nei modelli organizzativi di gruppo presupposti dal d.lgs. n. 254/2016*, in *Riv. soc.*, 2019, 368 ss., come il rispetto di tali obblighi di trasparenza però implichi, specie nell’ambito dei gruppi societari, il sorgere di doveri organizzativi in capo agli organi di amministrazione e controllo.

sabilità degli stessi per non aver operato in vista del massimo profitto<sup>29</sup>.

Ciò porterebbe perciò ad escludere che tutte le altre società (non benefit) possano – perlomeno in modo strutturale e non episodico – perseguire finalità non lucrative senza che gli amministratori ne siano chiamati a rispondere<sup>30</sup>.

In conclusione, se qualsiasi società potesse compiere, attraverso sistematici bilanciamenti, atti di beneficio comune che vanno a comprimere gli interessi lucrativi dei soci, l'aver creato un modello societario *ad hoc* (dotato di una propria disciplina e, in particolare, di un sistema apposito di controlli e di sanzioni), diverrebbe completamente inutile; diversamente, con l'introduzione di uno specifico statuto per la società benefit l'ordinamento avrebbe inteso garantire, quale regola generale, l'intangibilità dello scopo di lucro, individuando *ex lege* le ipotesi in cui lo stesso può essere anche parzialmente limitato<sup>31</sup>.

---

<sup>29</sup> Del resto, anche i sostenitori della tesi più permissiva rispetto alla possibilità da parte delle ordinarie società lucrative di perseguire anche finalità sociali non possono fare a meno di riconoscere che solo nella società benefit possa valere un'attenuazione della responsabilità degli amministratori nei confronti dei soci per il perseguimento di scopi diversi da quello di massimizzazione del profitto (accanto all'ordinaria *business judgment rule*, si avrebbe perciò una sorta di “*benefit judgment rule*”): così, M. STELLA RICHTER jr, (nt. 21), 6 s; ID., Corporate social responsibility, social enterprise, benefit corporation: *magia delle parole?*, in *Vita not.*, 2017, 962 s., nota 14. Anche la dottrina statunitense riconosce la novità della *benefit corporation*, dando atto del fatto che, in assenza di un intervento legislativo sul punto, non si sarebbe potuto deviare dalla regola fondamentale dello *shareholder value*: tra gli altri, K. WESTAWAY, SAMPSELLE, (nt. 18), 1084.

<sup>30</sup> E proprio tale rilievo sembrerebbe smentire uno dei presupposti utilizzati per giustificare il perseguimento, da parte delle società non benefit, di atti di beneficio comune, ovvero quello di incentivare tutte le imprese all'adozione di modelli virtuosi di comportamento: pare, infatti, che la mancanza, nelle ordinarie società lucrative, di strumenti attraverso cui controllare e garantire, nonché rendere noto ai terzi il perseguimento di tali finalità, unitamente al rischio, per gli amministratori, di incorrere in responsabilità per non avere agito in vista della massimizzazione del profitto, siano elementi tali da dissuadere dall'utilizzo, se non in via meramente occasionale, di società non benefit per lo svolgimento di attività volte al beneficio comune.

<sup>31</sup> In tal senso, una recente pronuncia del Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. atti norm., 14 maggio 2019, n. 1433, par. 10.3.) chiarisce come, da un lato, lo scopo costituisca un elemento essenziale della società e, dall'altro lato, che proprio l'introduzione di novità normative come la società benefit e le imprese sociali “finisce per riaffermare (anziché sminuire) la forza della categoria giuridica tipizzante, imperniata (proprio e tra l'altro) sul fine di lucro”, tanto è vero che la disciplina delle società benefit rinviene esattamente nella regolazione del fine di lucro il suo “centro connotativo”, nell'aggiunta, oltre allo scopo di dividere gli utili, anche di una o più finalità di beneficio comune. Sulla rilevanza della disciplina sulle società benefit, quale ulteriore argomento al fine di poter sostenere l'inderogabilità dello scopo di lucro anche nello specifico contesto delle società a partecipazione pubblica, sia consentito rinviare a E. CODAZZI, F. GOISIS, *Ancora sullo scopo di lucro nelle società a partecipazione pubblica: spunti alla luce della disciplina sulle società benefit*, in *Dir. ec.*, 2020, spec. 483 ss.

Ciò non implica che le società non benefit non possano in assoluto compiere atti di beneficio comune, ma solo che tale opzione è consentita in una proporzione che, per qualità e quantità, si presenta come residuale e, in ogni caso, strettamente correlata alla realizzazione dello scopo primario di creazione e massimizzazione del profitto<sup>32</sup>.

#### 4. *Il ruolo dei soci.*

Un aspetto su cui pare necessario preliminarmente soffermarsi è quello concernente il ruolo che soci e non soci possono avere nell'ambito della società benefit, profilo che, essendo strettamente correlato alla duplice finalità caratterizzante tale modello societario, merita di essere oggetto di particolare attenzione.

I soci svolgono un ruolo centrale, innanzitutto, in sede di configurazione della (o delle) finalità di beneficio comune (elemento che, come precisato, è destinato a rilevare sul piano dell'oggetto e dello scopo sociale), ma anche con riguardo alla determinazione di una serie di ulteriori variabili fondamentali della sua struttura e della sua *governance*, dalle quali può dipendere l'efficace funzionamento della stessa società<sup>33</sup>.

Se la legge richiede di indicare nell'oggetto sociale "*le finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire*" (comma 379), è invece frequente nella prassi la tendenza a formulare tale requisito in termini talmente generici ed imprecisi da non riuscire a vincolare l'organo amministrativo o da attribuire ad esso eccessiva discrezionalità nell'individuare<sup>34</sup>.

---

<sup>32</sup> Precisano F. DENOZZA, A. STABILINI, (nt. 8), 9, come la differenza tra società benefit e non benefit sarebbe innanzitutto quantitativa con riguardo ai limiti in cui le une e le altre possono svolgere attività di beneficio comune. Indicativa in tal senso, come accennato, è la previsione della sect. 172.1 *Comp. Act.* inglese del 2006, dove è chiaro che il perseguimento di interessi extra-sociali, quali quelli degli *stakeholders*, è sempre strumentale a promuovere "*the success of the company for the benefit of its members as whole*".

<sup>33</sup> Così, ad esempio, si può ritenere che l'emissione di strumenti finanziari partecipativi di cui all'art. 2346, secondo comma, c.c. (i quali, come vedremo, possono avere una funzione rilevante per favorire una partecipazione dei terzi beneficiari) possa spettare all'assemblea straordinaria e non agli amministratori (tra gli altri, L. PICARDI, *Il ruolo dei creditori fra monitoraggio e orientamento della gestione nella società per azioni*, Milano, Giuffrè, 2013, 154).

<sup>34</sup> A titolo meramente esemplificativo, la Illycaffè s.p.a benefit (in [www.societàbenefit.net](http://www.societàbenefit.net)) pone tra gli obiettivi di beneficio comune quello dell'"aspirazione alla felicità". Lo statuto di Nativa s.r.l. Società Benefit, (nt. 10), prevede espressamente che "Lo scopo ultimo della Società è la felicità di tutti quanti ne facciano parte, sia come soci che in altri ruoli, attraverso un motivante e soddisfacente impegno in una prospera attività economica" (art. 2).

Una formulazione specifica dello scopo di beneficio comune consentirebbe, al contrario, non solo di individuare in modo chiaro e certo gli obiettivi che la società si propone di perseguire, ma anche di garantirne l'effettivo perseguimento, riducendo la discrezionalità degli amministratori nel valutarlo<sup>35</sup>.

Agli stessi soci (oltre che all'organo di controllo) spetta, inoltre, la supervisione sull'effettivo perseguimento dello scopo di beneficio comune da parte della società benefit (posto che, come vedremo, sono anche gli unici soggetti legittimati a farlo valere) e questo vale anche per i soci di minoranza, che avranno la possibilità di imporre agli amministratori il rispetto del beneficio comune, nella misura in cui lo stesso sia identificabile con precisione<sup>36</sup>.

Pare che un coinvolgimento degli stessi soci possa rendersi opportuno anche nella fase bilanciamento tra scopo lucrativo e finalità di beneficio comune,

---

<sup>35</sup> Sottolineano l'esistenza di una relazione diretta tra previsione statutaria del beneficio comune e ambito di discrezionalità degli amministratori, M. BIANCHINI, C. SERTOLI, (nt. 6), 213, registrando come, sulla base dell'indagine effettuata, gli amministratori godano di un cospicuo potere discrezionale, non solo nel giudizio di bilanciamento, ma anche nell'individuazione del beneficio e quindi dei beneficiari. Evidenzia l'importanza di descrivere le finalità sociali secondo formule stringenti e circostanziate, S. ROSSI, (nt. 12), 9. Sottolineano come la norma non sia in grado di prevenire formulazioni eccessivamente generiche o eccessivamente specifiche, che in tal modo diverrebbero irrilevanti ed incoercibili, F. DENOZZA, A. STABILINI, (nt. 8), 6 ss.; allo stesso modo, precisa D. LENZI, (nt. 12), 907, come la mancata previsione da parte dell'autonomia statutaria di parametri stringenti per individuare il beneficio comune possa determinare due opposte conseguenze, entrambe tali da vanificare la *ratio* della normativa (ovvero, quella di creare un'eccessiva espansione del potere degli amministratori o, al contrario, di non riuscire a vincolarli per indeterminatezza dello scopo di beneficio comune).

<sup>36</sup> Per considerazioni sul punto, si vedano, F. DENOZZA, A. STABILINI, (nt. 8), 14; L. VENTURA, *Benefit corporation e circolazione di modelli: le società benefit, un trapianto necessario?*, in *Contr. impresa*, 2016, 1134, 1151. A tutela degli stessi soci di minoranza di società benefit, si potrebbe, ad esempio, pensare all'introduzione nell'atto costitutivo di maggioranze qualificate per particolari decisioni (seguendo l'esempio del cd. "*minimum status vote*" che si ritrova in diverse legislazioni statunitensi: tra le molte in tal senso, *New York Consolidated Laws, Business Corporation Law - BSC § 1705*, che appunto prevede il "*minimum statutus vote*" per la delibera con cui la società decide di porre fine al proprio *status* di *benefit corporation*), nonché di legittime cause di recesso, nel caso di passaggio da società benefit a non benefit (stante l'interesse che il socio potrebbe comunque avere a partecipare a tale società e che sarebbe più difficile da far valere, sulla base delle ordinarie cause di recesso previste per le società di capitali, avendosi in tal caso una "riespansione" della originaria causa lucrativa: nel senso che l'esercizio del diritto di recesso di cui all'art. 2437, primo comma, lett. g), c.c., sia connesso a quelle sole modifiche volte a limitare i diritti patrimoniali dei soci, Cass., 22 maggio 2019, n. 13845, nt. 27; ma diversamente, P. PISCITIELLO, *Recesso organizzativo ex art. 2437, comma 1, lett. g), c.c. e modifica delle regole di partecipazione ai risultati*, ivi, 2019, 1277 s.). Sull'esigenza di introdurre a livello statutario maggioranze qualificate e particolari doveri informativi preassembleari, G. RIOLFO, (nt. 12), 725 s.



che la l. n. 208/2015 (come confermano, anche implicitamente, diverse disposizioni in essa contenute) chiaramente attribuisce all'organo amministrativo<sup>37</sup>.

Per inciso, si può ricordare come il riconoscimento in capo ai soci di spazi decisionali su materie di carattere gestionale non parrebbe del tutto precluso dal sistema di ripartizione delle competenze tra soci e amministratori, così come discende dal Codice della crisi e dell'insolvenza (che estende *ex art.* 377, d.lgs. n. 14/2019, a tutte le altre società il principio previsto per le s.p.a. *ex art.* 2380-*bis*, c.c., secondo cui “la gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori”).

Come ha, infatti, precisato una parte della dottrina e successivamente confermato il relativo schema di decreto correttivo, tale riserva di competenza varrebbe solo per l'istituzione di adeguati assetti organizzativi (spettante perciò in via esclusiva agli amministratori) e non anche per l'attività gestionale (che potrebbe perciò essere condivisa con i soci, nella misura in cui la legge lo consenta, come nel caso della s.r.l., dove, come noto, diverse disposizioni prevedono o presuppongono un'ingerenza dei soci nell'amministrazione)<sup>38</sup>.

---

<sup>37</sup> Si pensi alla previsione con cui si chiarisce che il perseguimento dello scopo di beneficio comune avviene durante l'amministrazione della società benefit, laddove l'inosservanza dei relativi obblighi implica il sorgere di responsabilità a carico degli amministratori; si pensi anche al fatto che la realizzazione dell'oggetto sociale, entro cui è inclusa la previsione del beneficio comune, spetta a questi ultimi *ex art.* 2380-*bis* c.c.

<sup>38</sup> La nuova versione dell'art. 377 prevede, infatti, che, nei diversi tipi sociali, spetti esclusivamente agli amministratori la sola istituzione degli assetti di cui all'art. 2086 c.c. (art. 38, schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al d.lgs. n. 14/2019). Al fine di evitare un'incoerenza sistematica tra il nuovo art. 2475 c.c. e quelle disposizioni che consentono di attribuire ai soci di s.r.l. una competenza gestionale (*ex art.* 2479, primo comma, 2468, terzo comma, c.c.) o la presuppongono (es. l'art. 2476, settimo comma, c.c. sulla responsabilità c.d. da “eterogestione”), alcuni tra i primi commentatori hanno proposto un'applicazione riduttiva della norma, distinguendo tra atti di gestione (che esulerebbero dalla riserva di competenza amministrativa) e atti di organizzazione (di stretta competenza degli amministratori): in questo ultimo senso, pur riconoscendo la difficoltà di tale distinzione, C. IBBA, *Codice della crisi e codice civile*, in questa *Rivista*, 2019, 243 ss., 257, V. CALANDRA BUONAURO, *Amministrazione e gestione dell'impresa nel Codice della crisi*, in *Giur. comm.*, 2019, I, 9 ss; P. BENAZZO, *Il Codice della crisi di impresa e l'organizzazione dell'imprenditore ai fini dell'allerta: diritto societario della crisi o crisi del diritto societario?*, in *Riv. soc.*, 2019, 303 s.; sull'applicazione del principio di esclusività anche agli atti di gestione, L. CALVOSA, *Gestione dell'impresa e della società alla luce dei nuovi artt. 2086 e 2475 c.c.*, in *Soc.*, 2019, spec. 800 ss. Nel senso di ritenere che la riserva di gestione agli amministratori *ex art.* 2086, 2475, c.c., non significhi privare completamente i soci della possibilità di pronunciarsi su tali materie, ma, al massimo, che le relative decisioni o direttive non avranno carattere vincolante nei confronti dell'organo amministrativo (analogamente a quanto previsto per le s.p.a. dall'art. 2364, primo comma, n. 5, c.c.), V. DI CATALDO, S. ROSSI, *Nuove regole generali per l'impresa*

Ma, anche a voler dare un'interpretazione diversa e più restrittiva della norma, nulla parrebbe precludere che, compatibilmente con le regole di ciascun tipo sociale, i soci possano fornire agli amministratori in assemblea o al di fuori da essa, degli indirizzi e/o delle linee guida generali cui gli stessi dovranno attenersi in sede di bilanciamento<sup>39</sup>.

---

*nel nuovo Codice della crisi e dell'insolvenza*, in *R.D.S.*, 2018, 759 s.; in quest'ultimo senso anche G.D. MOSCO, *Il riparto delle competenze gestionali nella S.r.l. dopo il Codice della crisi*, in *Riv. soc.*, 2019, 1032 ss., 1039, il quale, riconoscendo comunque l'esclusiva competenza degli amministratori nella gestione ai sensi del nuovo art. 2475 c.c., tenta un coordinamento con le previsioni che invece prevedono una partecipazione in materia da parte dei soci; ritiene, in mancanza di una previsione in tal senso da parte della disciplina della s.r.l., che né l'assemblea né i soci possano, neppure in base ad una previsione statutaria, autorizzare atti degli amministratori, L. DE ANGELIS, *L'influenza della nuova disciplina e dell'insolvenza sul diritto dell'impresa e delle società, con particolare riguardo alle s.r.l.*, in questa *Rivista*, 2019, 9 ss., 16. Nel senso di riferire la previsione di esclusività alla responsabilità e non al dovere di organizzazione, M.S. SPOLIDORO, *Note critiche sulla «gestione dell'impresa» nel nuovo art. 2086 c.c. (con una postilla sul ruolo dei soci)*, in *Riv. soc.*, 2019, 272.

<sup>39</sup> Rileva A. BARTOLACELLI, (nt. 16), 264, come dei limiti, impliciti o espliciti, alla piena discrezionalità degli amministratori possono essere posti dai soci al momento dell'inserimento della finalità di beneficio comune in una clausola dell'atto costitutivo, valendo come linee guida per gli amministratori nell'esercizio del concreto bilanciamento. Per quanto riguarda la possibilità di predeterminare in via statutaria i criteri del bilanciamento, un riferimento in tal senso – pur se non dirimente – potrebbe essere rappresentato dal comma 380, ove si precisa che il bilanciamento da parte degli amministratori deve essere effettuato (tra l'altro) “conformemente a quanto previsto dallo statuto”: lo spunto viene colto da S. ROSSI, (nt. 12), 9, nota 17, che però non lo ritiene conclusivo, in quanto riferibile alle finalità di beneficio comune individuate dallo statuto e non invece alle modalità con cui effettuare il bilanciamento; ritiene, sulla base di tale inciso, che lo statuto possa ma non necessariamente debba dettare regole “volte a definire il punto di equilibrio tra scopi economici e scopi di beneficio comune”, G. MARASÀ, (nt. 14), 5 s. Sottolineano in particolare l'ampia libertà dei soci, nel definire le finalità di beneficio comune, nel combinare ed eventualmente bilanciare tra loro dette finalità, F. DENOZZA, A. STABILINI, (nt. 8), 6. In tale prospettiva, una limitata forma di coinvolgimento dei soci nell'attività di bilanciamento degli amministratori potrebbe pertanto aversi nelle s.p.a. sotto forma di autorizzazione assembleare ex art. 2364, primo comma, n. 5, c.c. e, in presenza di un sistema dualistico, investendo il consiglio di sorveglianza della competenza di cui all'art. 2409-terdecies, primo comma, f-bis), c.c. (si veda L. SACCONI, *Responsabilità sociale come governance allargata d'impresa: un'interpretazione basata sulla teoria del contratto sociale e della reputazione*, *Liuc Papers* n. 143, Serie Etica, Diritto ed Economia 11, suppl. a febbraio 2004, 21). Per quanto riguarda la s.r.l., si veda, in particolare, O. CAGNASSO, *Gli assetti adeguati nella s.r.l.*, in *AA.VV., Assetti adeguati e modelli organizzativi*, opera diretta da M. Irrera, Bologna, Zanichelli, 2016, cap. XXI, 573 ss., spec. 578 ss., il quale, ritenendo già prima della riforma sulla crisi di impresa che la s.r.l. dovesse dotarsi di adeguati assetti organizzativi, assegnava, oltre che al consiglio di amministrazione, anche ai soci o al singolo socio attraverso l'attribuzione di un diritto particolare ex art. 2468, terzo comma, c.c., il compito di valutare l'adeguatezza degli assetti, nonché la relativa responsabilità in solido con gli amministratori (584).

In quest'ottica, si pensi, ad esempio, alla possibilità di demandare ai soci, anche in via statutaria, la determinazione di taluni elementi utili all'operazione di bilanciamento, quali, ad esempio, il *quantum* dell'impegno finanziario da dedicare al perseguimento delle attività di beneficio comune, in tal modo individuando il limite entro il quale gli stessi soci sono disposti a limitare i propri interessi (lucrativi)<sup>40</sup>.

### 5. *Il ruolo dei terzi beneficiari: gli strumenti di tutela.*

Al fine di inquadrare sotto il profilo sistematico la posizione dei terzi beneficiari, è necessario innanzitutto esaminare gli strumenti di tutela per essi disponibili in caso di mancato o parziale perseguimento dello scopo di beneficio comune da parte della società.

A tal riguardo, il legislatore si limita a stabilire che “L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 380 può costituire inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 380, si applica quanto disposto dal codice civile in relazione a ciascun tipo di società in tema di responsabilità degli amministratori” (comma 381).

Tale previsione non pare introdurre alcun elemento di novità a livello sistematico, sia perché si limita a richiamare, nella prima parte, quanto già previsto in termini generali dall'art. 2392, primo comma, c.c., sia, soprattutto, perché il rinvio alle disposizioni codicistiche in tema di responsabilità degli amministratori conferma l'esclusione di una specifica azione in capo agli *stakeholders*, i quali – ferma restando la difficoltà di rivenire un danno patrimoniale nella mancata realizzazione dello scopo di beneficio comune – potranno agire esclusivamente ai sensi dell'art. 2395 c.c. (nella misura in cui abbiano subito un pregiudizio diretto riconducibile ad un atto doloso o colposo degli amministratori), ovvero, nei confronti della società, assoggettata, ai sensi del comma 384, alle previsioni in materia di pubblicità ingannevole e pratiche commerciali scorrette nel caso in cui la stessa non persegua le finalità di beneficio comune<sup>41</sup>.

---

<sup>40</sup> Sulla possibilità di predeterminare la misura dell'impegno finanziario della società rispetto all'adempimento di obblighi volontariamente assunti nei codici etici, S. ROSSI, *Luci e ombre dei codici etici d'impresa*, in *R.D.S.*, 2008, 36.

<sup>41</sup> Così anche G. RIOLFO, (nt. 12), 730. Esclude che possa discendere un danno diretto ai terzi dall'affidamento fatto sulle informazioni (es. non veritiere) contenute nella relazione in cui gli amministratori danno atto degli obiettivi di beneficio comune che intendono realizzare,

Quest'ultima previsione ha, però, l'effetto di ricondurre il mancato perseguimento del beneficio comune ad illecito di natura concorrenziale, perciò legittimando i terzi a promuovere le iniziative ivi previste, non in quanto titolari di interessi correlati al beneficio comune, ma in veste di consumatori che abbiano fatto affidamento sulla reputazione, acquisita dalla "finta" società benefit, di impresa socialmente responsabile e dedita al perseguimento del beneficio comune<sup>42</sup>.

La scelta di attribuire ai soci e non ai terzi la legittimazione a promuovere le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori sembrerebbe discendere, non solo dal timore di ingenerare fenomeni di *overdeterrence* nei loro confronti (correlati alla possibile moltiplicazione delle azioni risarcitorie da parte di una cerchia potenzialmente indeterminata di beneficiari), ma anche dalla presumibile convinzione che gli stessi soci- i quali, prendendo parte ad una società benefit hanno previamente acconsentito ad una parziale limitazione dei propri interessi lucrativi in vista del possibile conseguimento di vantaggi di altro tipo- avrebbero sufficienti incentivi ad agire in caso di mancato perseguimento del beneficio comune<sup>43</sup>.

## 6. Segue: i possibili strumenti di partecipazione.

Una variabile di non trascurabile rilevanza nell'organizzazione interna della società benefit è rappresentata dalla possibile attribuzione agli *stakeholders* di specifici poteri di *voice*, strumento che consentirebbe loro una partecipazio-

---

trattandosi di meri intenti programmatici, D. STANZIONE, (nt. 14), 540. Ridimensiona ancora di più la portata del comma 381, sostenendo che tale previsione sarebbe inidonea a far discendere in capo agli amministratori una responsabilità per violazione degli obblighi di beneficio comune, S. PRATAVIERA, (nt. 28), 962 e 969 ss.

<sup>42</sup> Una legittimazione potrebbe spettare anche ai concorrenti della società benefit, pregiudicati dall'indebito vantaggio concorrenziale acquisito dalla stessa: così anche D. STANZIONE, (nt. 14), spec. 501 ss., ipotizzando che l'uso abusivo della qualifica di società benefit possa essere sanzionato ai sensi della norma sulla concorrenza sleale di cui all'art. 2598, terzo comma, c.c.

<sup>43</sup> La previsione di forme di limitazione di responsabilità degli amministratori viene giustificata in base all'esigenza di prevenire i rischi di aumento del contenzioso: in tale prospettiva, ad esempio, J. MAC LEOD HEMINWAY, *Corporate purpose and litigation risk in publicly hel U.S. benefit corporations*, in *Seattle U.L. Rev.*, 2017, vol. 40, 611 ss. Riconoscono alla società benefit un vantaggio in termini reputazionali, che la favorirebbe rispetto alle imprese concorrenti nei rapporti con finanziatori o consumatori particolarmente attenti al "sociale", G. MARASÀ, (nt. 14), 3; D. STANZIONE, (nt. 14), 501; M. PALMIERI, (nt. 14), 216.

ne attiva all'attuazione delle finalità di beneficio comune oltre che il monitoraggio sul concreto perseguimento delle stesse<sup>44</sup>.

A tal riguardo la l. n. 208/2015, nulla dispone (salvo un cenno contenuto nell'allegato 5.1., che, nel definire le varie aree di impatto sociale, impone di considerare anche "il livello di coinvolgimento dei portatori di interesse" nel governo dell'impresa).

Si potrebbe pensare che il silenzio del legislatore sul punto non sia casuale, ma derivi da una ben precisa scelta di fondo (che già si è vista nel precedente § 5), basata sulla diffusa convinzione, espressa anche in altri settori dell'ordinamento, che l'attribuzione agli *stakeholders* di specifiche forme di partecipazione e/o di tutela possa dar luogo ad una serie di costi a carico, sia della società (in termini di aumento dei conflitti tra le diverse categorie di soggetti interessati e di rallentamento dei processi decisionali interni), che degli amministratori (esposti ad una possibile moltiplicazione di azioni di responsabilità nei loro confronti)<sup>45</sup>.

Emblematica in tal senso pare, ad esempio, la normativa di cui al d.lgs. n. 112/2017, che pur proponendosi di promuovere il coinvolgimento degli *stakeholders* all'interno dell'impresa sociale attraverso l'introduzione di specifiche disposizioni in tal senso, ne ha però confinato l'applicazione a casi marginali perciò finendo con l'attribuire ad esse una valenza di mero principio<sup>46</sup>.

---

<sup>44</sup> Sul tema della partecipazione degli *stakeholders* al governo sociale, si vedano, in particolare, le diverse voci espresse in AA.VV., *Lo statement*, (nt. 2), 595 ss.

<sup>45</sup> V. CALANDRA BUONAURA, *Responsabilità sociale dell'impresa e doveri degli amministratori*, in AA.VV., *Studi in onore di Pier Giusto Jaeger*, Milano, Giuffrè, 2011, 276 s., secondo cui la rappresentanza degli interessi degli *stakeholders* all'interno della società sarebbe fonte di una notevole accentuazione dei conflitti di interessi, con il rischio che i processi decisionali possano essere "ingessati" dalla ricerca di una continua mediazione o inquinati dalla capacità di pressione di ciascun gruppo di interessi, ovvero dalla presenza di interessi personali dei gestori all'esito della mediazione; considerazioni analoghe vengono ribadite dall'A. nel recente intervento in AA.VV., *Lo statement* (nt. 2), 605 s.; sottolinea l'appesantimento del processo decisionale che ne deriverebbe, D. GALLETI, *Corporate governance e responsabilità sociale d'impresa*, in AA.VV., *Scritti in onore di Vincenzo Buonocore*, Milano, Giuffrè, 2005, vol. III, 2643; sull'esigenza di consentire l'introduzione di specifiche rappresentanze degli *stakeholders* negli organi sociali, si veda, in particolare, F. DENOZZA, *Scopo della società*, (nt. 2), spec. 77 ss., in cui sottolinea la necessità di passare dall' "involvement" degli *stakeholders* al loro "empowerment", attraverso l'attribuzione agli stessi di particolari forme di partecipazione e in AA.VV., *Lo statement*, (nt. 2), 607 s.; ID., *Lo scopo della società*, (nt. 2), 625 s.; ID., *Interesse sociale e responsabilità sociale dell'impresa*, in *Guida critica alla Responsabilità sociale e al governo dell'impresa*, a cura di L. Sacconi, Roma, Bancaria Editrice, 2005, 148.

<sup>46</sup> Il d.lgs. n. 112/2017, nell'ottica di favorire "il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività" (art. 1), impone alle imprese sociali

Come dimostra l'esperienza di altri ordinamenti, la partecipazione degli *stakeholders* – se opportunamente calibrata – può rivelarsi invece un importante fattore di equilibrio nella *governance* societaria<sup>47</sup>.

Per quanto riguarda più nello specifico la società benefit, non disponendo i terzi beneficiari, alla stregua della vigente normativa, di alcuno specifico strumento di partecipazione, né, come si è visto, di rimedi rispetto all'inadempimento da parte degli amministratori dei doveri di cui al comma 380, un coinvolgimento nelle decisioni che, direttamente o indirettamente, possono incidere significativamente sui loro interessi, potrebbe tradursi in un opportuno strumento di tutela preventiva, nonché costituire ulteriore contrappeso alla discrezionalità dell'organo amministrativo in sede di perseguimento del beneficio comune e di bilanciamento dello stesso con lo scopo di lucro<sup>48</sup>.

---

di introdurre strumenti atti a consentire a determinate categorie di *stakeholders* di “esercitare un'influenza sulle decisioni dell'impresa sociale” e, in quelle di maggiori dimensioni, di nominare propri rappresentanti sia nell'organo di amministrazione che in quello di controllo. Ad una più attenta analisi della suddetta normativa non sfugge però come le previsioni volte a garantire il più ampio coinvolgimento degli *stakeholders* trovino un limitato ambito di applicazione, stante l'esenzione prevista per società cooperative a mutualità prevalente ed enti religiosi (art. 11, comma 5), che costituiscono, come noto, le forme organizzative di gran lunga più utilizzate dalle imprese sociali (in tal senso, G. MARASÀ, *Imprese sociali*, nt. 14, 77 ss. e 108 ss).

<sup>47</sup> Significativi spunti paiono provenire dalla riforma sulla *corporate governance* recentemente introdotta nel Regno Unito, che, da un lato, ha previsto, nelle società di maggiori dimensioni, l'obbligo per gli amministratori di dar conto dell'applicazione della Sect. 172.1. *Comp. Act.*, con riguardo alla parte in cui impone di considerare, nell'esercizio del “*duty to promote the success of the company*”, anche degli interessi degli *stakeholders* e, dall'altro, ha stabilito, a livello di *Corporate Governance Code* (July, 2018, 1.5), che le società debbano attribuire agli stessi poteri di *voice* (nominando un proprio rappresentante nell'organo amministrativo o istituendo uno “*stakeholders advisory panel*”), giustificando specificamente le ragioni per cui non l'abbiano fatto. Il nostro Codice di Autodisciplina delle società quotate del 2020, pur non assegnando specifici diritti agli *stakeholders*, specifica però che “L'organo di amministrazione promuove, nelle forme più opportune, il dialogo con gli azionisti e gli altri stakeholder rilevanti per la società” (art. 1.IV).

<sup>48</sup> A favore della partecipazione degli *stakeholders*, nella dottrina straniera, si vedano, in particolare, E. WINSTON, *Benefit corporation and the separation of benefit and control*, in *Cardozo L. Rev.*, vol. 39, 2018, spec. 1834 ss.; S. DADUSH, *Regulating Social Finance: Can Social Stock Exchanges Meet the Challenge?*, in *U. Pa. J. Int'l L.*, vol. 37, spec. 176 s., 218 (ove propone l'introduzione di un “*social director*”, il cui ruolo è “*to ensure that the organization remains responsive to the social transformations of clients and adheres to stated social goals*”); D. BRAKMAN REISER, *Theorizing Forms for Social Enterprise*, 62 *Emory L.J.*, 2013, 717 ss., che ipotizza forme di coinvolgimento sul piano dell'informazione, l'attribuzione di diritti di voto o di veto su determinate materie, nonché la nomina di rappresentanti nell'organo amministrativo, pur non ignorando il costo che ne può derivare all'impresa che introduce tali

A tal fine, potrebbero essere impiegati diversi strumenti, che si diversificano, come ovvio, a seconda sia del tipo societario considerato che della specifica categoria di portatori di interessi presa in considerazione, tra i quali compaiono, ai sensi della relativa normativa, tanto soggetti specificamente identificati (quali lavoratori e finanziatori), tanto soggetti individuati, invece, in modo generico ed indeterminato (pubblica amministrazione, società civile, terriori, ecc.), rispetto ai quali un rapporto diretto con la società può anche mancare<sup>49</sup>.

Se la società benefit è costituita in forma di s.p.a., i terzi beneficiari, sottoscrivendo particolari categorie di azioni (ad esempio, azioni correlate al progetto benefit o con voto limitato a particolari argomenti di loro interesse), avrebbero la possibilità di riunirsi in un'assemblea speciale e di approvare in tale sede le delibere della società che possano arrecare pregiudizio alla categoria di appartenenza *ex art. 2376 c.c.*, ma, evidentemente, in tal caso, non sarebbero più terzi, bensì, diverrebbero, a loro volta, soci<sup>50</sup>.

Funzionale allo scopo di consentire una limitata partecipazione alla società pur mantenendo la posizione di terzietà sarebbe, invece, la sottoscrizione, da parte di dipendenti e finanziatori, di quegli strumenti finanziari partecipativi che, nelle s.p.a., attribuiscono ai loro titolari *ex artt. 2346, 2349, 2526 c.c.*, sia il diritto di voto su specifici argomenti (in forma assembleare o meno), sia il diritto di nomina di propri rappresentanti nell'organo amministrativo e di controllo, e sono assoggettati alla disciplina delle assemblee speciali di cui all'*art. 2376 c.c.*<sup>51</sup>.

---

previsioni; J.H. MURRAY, *Adopting Stakeholder Advisory Board*, 54 *AM. BUS. L.J.*, 2017, spec. 92 ss. Sul coinvolgimento degli *stakeholders* nella stessa definizione degli obiettivi strategici dell'impresa, si veda lo *standard AA1000* sullo *Stakeholder Engagement* 2015.

<sup>49</sup> In generale, sul concetto di partecipazione amministrativa "esterna" nelle società di capitali, si rinvia a M. PALMERI, *La partecipazione esterna alle società di capitali*, Milano, Giuffrè, 2015, spec. 141 ss.

<sup>50</sup> Il tema del finanziamento della società benefit, reso difficoltoso dalla "*dual mission*" della stessa, viene sviluppato, in particolare, da D. BRAKMAN REISER, S.A. DEAN, (nt. 18), spec. 799 ss., ove si valutano i possibili vantaggi della sottoscrizione, da parte dei terzi, di strumenti ibridi ("*convertible bonds*" o "*preferred shares*"), grazie ai quali essi potrebbero, anche in futuro, esercitare una potenziale influenza (anche tramite poteri di veto) sulla società. Sulle possibili forme di finanziamento del progetto benefit, attraverso particolari categorie di azioni, strumenti finanziari partecipativi, ecc., G. RIOLFO, (nt. 12), 823 s.

<sup>51</sup> Sul possibile esercizio del voto in assemblea soci da parte dei portatori di strumenti finanziari, A. BARTOLACELLI, *La partecipazione non azionaria nella s.p.a.*, Milano, Giuffrè, 2012, spec. 251 ss., secondo cui tale soluzione, pur in contrasto con la lettera della legge, sarebbe maggiormente compatibile con il carattere "gestorio" del voto dagli stessi espresso.



Se si condivide la tesi per cui i diritti partecipativi non costituiscono un *numerus clausus*, i portatori di strumenti finanziari avrebbero perciò la possibilità di esercitare varie forme di influenza, la cui intensità potrebbe astrattamente spaziare dal mero controllo ad una più penetrante ingerenza sulla gestione<sup>52</sup>.

In quest'ottica, ci si potrebbe anche interrogare sull'opportunità di un intervento legislativo che, in coerenza con la duplice categoria di interessi da contemperare nelle società benefit e quindi della parziale apertura della società a terzi, consenta anche alle s.r.l. di introdurre (come già è, ad esempio, nel caso di *start up* innovativa) strumenti finanziari partecipativi<sup>53</sup>.

Per quanto riguarda le ulteriori categorie di *stakeholders* (che non possano o vogliano sottoscrivere strumenti finanziari partecipativi), pare che la possibilità di stabilire proficue e continuative forme di interazione con la società presupponga una loro costituzione quale gruppo organizzato o, quantomeno, che gli interessi di cui essi sono rappresentativi possano essere ricondotti a categorie specifiche ed omogenee: si potrebbe, perciò, immaginare che lo statuto delle società benefit attribuisca ai terzi beneficiari la facoltà di nominare propri rappresentanti nell'organo amministrativo, ovvero, ponga, tra i requisiti di professionalità richiesti a taluni amministratori, l'appartenenza o il collegamento a una o più delle categorie di *stakeholders* interessate, nonché, la competenza in merito ai relativi settori<sup>54</sup>.

---

<sup>52</sup> Si vedano, tra gli altri, L. PICARDI, (nt. 33), spec. 143 ss. e 157 ss., che ipotizza di attribuire ai titolari di strumenti finanziari poteri di controllo consistenti nel diritto di informazione e di consultazione dei documenti sociali; nello stesso senso, per quanto riguarda l'attribuzione di diritti di controllo, A. BARTOLACELLI, (nt. 51), 284 s.; M. CIAN, *Investitori non azionisti e diritti amministrativi nella "nuova" s.p.a.*, in AA.VV., *Il nuovo diritto delle società*, Liber amicorum Gian Franco Campobasso, diretto da Abbadessa e Portale, Torino, Utet, 2007, vol. 1, 735 ss., ivi, 750; M. CAMPOBASSO, *I titoli di debito delle s.r.l. fra autonomia privata e tutela del risparmio*, ivi, vol. 3, 745 ss., ivi, 757.

<sup>53</sup> Sul tema più generale si rinvia al recente saggio di S. CORSO, *S.R.L.-PMI aperte al mercato: scelte statutarie e diritti dei soci investitori*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2019, I, 877 ss.

<sup>54</sup> Sulla nomina di amministratori da parte delle diverse categorie di *stakeholders*, esempi sono rinvenibili nel Codice del Terzo Settore (d.lgs. n. 117/2017) secondo cui "L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati" (art. 26, quarto comma), e che "La nomina di uno o più amministratori può essere attribuita dall'atto costitutivo o dallo statuto ad enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, ad enti di cui all'articolo 4, comma 3, o a lavoratori o utenti dell'ente. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è, salvo quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, riservata all'assemblea" (quinto comma). Per quanto riguarda l'impresa sociale, stabilisce il d.lgs. n. 112/2017, che "L'atto costitutivo o lo statuto possono riservare a soggetti esterni all'impresa sociale la nomina di componenti degli organi sociali. In ogni

Qualora l'amministratore che è espressione degli *stakeholders* (o amministratore indipendente) venga nominato, sarà suo compito censurare l'operato degli altri amministratori se non conforme allo scopo di beneficio comune o se in contrasto con l'interesse dei beneficiari, intraprendendo le opportune iniziative nei loro confronti, laddove, nel caso in cui egli non provveda ad esercitare adeguatamente la propria funzione, gli stessi terzi che lo hanno designato potranno- secondo l'interpretazione che pare più corretta- revocarlo o agire in via giudiziale nei suoi confronti<sup>55</sup>.

In tutti quei casi in cui, invece, i beneficiari siano individuati in modo indeterminato (società civile, territori, ecc.), manchino degli organismi rappresentativi dei loro interessi che si possano relazionare con la società o nel caso in cui si abbia a che fare con tipi sociali che non si prestano, per i loro caratteri personalistici, a forme di partecipazione dei terzi, pare ancora più necessaria l'individuazione di meccanismi oggettivi che agevolino il corretto svolgimento del bilanciamento di interessi.

### *7. Alcune considerazioni alla luce della disciplina di cui all'art. 2391 c.c.*

Un aspetto che merita di essere preso in considerazione è quello del rapporto tra la normativa sulle società benefit, ove gli amministratori sono per legge tenuti ad effettuare un bilanciamento tra lo scopo di lucro, le finalità di beneficio comune e gli interessi delle particolari categorie di portatori di interessi (che, perlomeno, stando al tenore letterale dei commi 376, 377, 380, parrebbe-

---

caso, la nomina della maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione è riservata all'assemblea degli associati o dei soci dell'impresa sociale" (art. 7, primo comma). Si pensi anche alla possibilità di ricorrere alla stipulazione di appositi patti parasociali tra i soci e i terzi, onde definire le modalità di designazione e i compiti dell'amministratore loro rappresentante o altri possibili profili di interazione tra essi e la società (sul tema dei patti parasociali tra soci e terzi, sia pure con riferimento alla specifica vicenda del trasferimento del controllo societario, si veda E. CICONI, *Accordi fra soci a favore di terzi*, Milano, Giuffrè, 2013, spec. 51 ss.; in tema, anche L. PICARDI, nt. 33, 160 ss.).

<sup>55</sup>Precisa A. BARTOLACELLI, (nt. 51), 277, come la revoca dell'amministratore indipendente è da attribuire ai soggetti cui compete la nomina, ovvero, i portatori di strumenti finanziari, altresì chiarendo che il carattere "indipendente" non esclude la logica fiduciaria nei confronti dei soggetti che rappresenta (270 ss.); sulla figura dell'amministratore indipendente, più in generale, E. RIMINI, *Il comitato di amministratori indipendenti (e gli amministratori indipendenti)*, in AA.VV., *Assetti adeguati e modelli organizzativi*, opera diretta da M. Irrera, Bologna, Zanichelli, 2016, spec. 365 ss.

ro oggetto di considerazione separata rispetto al beneficio comune) e la disciplina sugli interessi degli amministratori di cui all'art. 2391 c.c.

Seppure, in prima battuta, potrebbe sorgere il dubbio che gli amministratori, nel momento in cui si trovano a compiere operazioni in vista del beneficio comune e/o nell'interesse dei terzi beneficiari agiscano in contrasto con il criterio di "convenienza economica" per la società e possano essere in qualche modo portatori di un interesse "per conto di terzi", è invece necessario ricordare che, in tale modello societario, il perseguimento delle suddette finalità (non lucrative) è fisiologicamente connesso alla causa (ibrida) della società, sicché gli atti che ne conseguono sarebbero da considerare come compiuti nell'interesse proprio della stessa (e non nell'interesse altrui) e in questi termini debbono essere valutati<sup>56</sup>.

Né si può ritenere che la presenza di un interesse "per conto di terzi" ex art. 2391 c.c. possa sorgere in capo all'amministratore in base al mero fatto di essere stato nominato da parte di una particolare categoria di *stakeholders*, essendo invece necessario a tal fine che il rapporto dell'amministratore col terzo sia effettivamente idoneo ad incidere sul compimento di una determinata operazione della società<sup>57</sup>.

Detto ciò, sarà allora necessario distinguere tra l'ipotesi in cui gli amministratori in modo sistematico facciano ingiustificatamente prevalere, nelle singole operazioni, gli interessi dei terzi, se non addirittura i propri interessi (utilizzando come schermo il perseguimento di quelli altrui<sup>58</sup>), creando pregiudizio alla società (ipotesi in cui, in presenza dei necessari presupposti, si applicherebbe la disciplina di cui all'art. 2391 c.c.), dal caso in cui le operazioni

---

<sup>56</sup> Il problema è stato posto anche da S. CORSO, (nt. 11), 1019 ss., secondo cui, se non è da escludere che l'amministratore di una società benefit possa essere tenuto a comunicare eventuali interessi detenuti per conto di uno dei gruppi di *stakeholders* beneficiari, la valutazione della "convenienza economica" dell'operazione per la società di cui all'art. 2391 c.c. porterebbe sistematicamente a sacrificare la realizzazione degli interessi di questi ultimi. Tali considerazioni renderebbero perciò necessario adattare la disciplina di cui all'art. 2391 c.c. alle peculiarità della società benefit, in modo non dissimile dall'ipotesi in cui la società sia sottoposta a direzione e coordinamento o si trovi nel contesto di un gruppo di società (temi sui quali la dottrina si è espressa, come noto, con varietà di posizioni: per un approfondimento, tra gli altri, G. GUIZZI, nt. 19, 105 ss.).

<sup>57</sup> S. CORSO, (nt. 11), 1019, nota 89; EAD, (nt. 19), 137 ss., 145, 174 ss. e 262, 279 ss.; sulla necessità di interpretare in modo rigoroso e circoscritto l'interesse "per conto di terzi", anche G. GUIZZI, (nt. 19), 63, nota 2 (anche per ulteriori riferimenti bibliografici).

<sup>58</sup> Si veda F. DENOZZA, *Interesse sociale*, (nt. 45), 147, che, tra i rischi derivanti da un eccessivo ampliamento della discrezionalità dei *managers*, include il possibile interesse degli amministratori quale "vera e unica motivazione del loro comportamento".

compiute nell'interesse dei terzi siano riconducibili al perseguimento del beneficio comune e alla logica del bilanciamento di interessi e perciò, legittime. In quest'ultimo caso, l'adempimento di doveri di informazione e di motivazione previsti dalla stessa norma in capo all'organo amministrativo, comunque idonei a garantire la correttezza procedimentale dell'operazione, ben potrebbero trovare applicazione a prescindere dalla applicazione della stessa (cfr. *infra* par. 9).

## 8. Segue: e della disciplina sulla direzione e coordinamento.

Un'altra questione che pare legittimo porsi è quella volta a chiedersi se, in sede di bilanciamento tra interessi eterogenei, taluni spunti possano essere atinti dall'art. 2497, primo comma, parte 1, c.c., che, come noto, esclude la responsabilità della società o ente che dirige e coordina, di chi partecipa al fatto lesivo o di chi ne trae consapevolmente beneficio, se il danno è mancante "alla luce del risultato complessivo della attività di direzione e coordinamento"<sup>59</sup>.

La situazione che si viene a creare nell'ipotesi in cui gli amministratori si trovino a parzialmente sacrificare l'interesse lucrativo dei soci, in vista del perseguimento del beneficio comune e/o dell'interesse degli *shareholders*, si distingue in modo sostanziale da quella in cui la società (o l'ente) che esercita direzione e coordinamento, agendo in violazione dei principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale, arreca pregiudizio alla società diretta e coordinata (non fosse altro che per il fatto che la società che dirige e quella diretta sono entità distinte e con un interesse sociale distinto, mentre la benefit è un'unica società pur se caratterizzata da uno scopo "ibrido")<sup>60</sup>.

Pare, però, che l'operazione di bilanciamento che gli amministratori, nelle due ipotesi, sono tenuti ad effettuare presenti delle analogie, basandosi in entrambi i casi su una valutazione prospettica verificabile *ex post*: nella società benefit la prospettiva è appunto quella di poter in qualche modo compensare (sebbene non in termini rigidamente quantitativi) la parziale limitazione dello

---

<sup>59</sup> Sull'utilizzabilità del criterio dei cd. vantaggi compensativi nella gestione delle società benefit e sul richiamo ai principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale di cui all'art. 2497, primo comma, c.c., ASSONIME, (nt. 3), 22 s.; *contra*, S. CORSO, (nt. 11), 1021.

<sup>60</sup> Per queste ragioni, taluno ritiene più appropriato fare riferimento alle azioni correlate (art. 2350, secondo comma, c.c.) o ai patrimoni destinati (art. 2447-*bis* ss., c.c.), ipotesi che, pur comportando gestioni caratterizzate da finalità diverse, non contraddicono l'unità del patrimonio sociale e la coerenza della gestione: così, A. ZOPPINI, *Un raffronto tra società benefit ed enti non profit: implicazioni sistematiche*, in questa *Rivista*, 2017, 7.

scopo di lucro conseguente all'attività di bilanciamento con il conseguimento in futuro di un qualche beneficio (essenzialmente reputazionale), laddove il raggiungimento degli obiettivi di beneficio comune può essere verificato in un momento successivo, essenzialmente in base alla relazione di cui al comma 382 (da allegare al bilancio di ogni esercizio).

Ciò che sembrerebbe invece utile mutuare dalla disciplina sulla direzione e coordinamento è il principio, espresso dalle previsioni di cui agli artt. 2497-*bis*, 2497-*ter*, c.c., secondo cui tutte le decisioni dell'organo amministrativo, se influenzate in modo significativo da interessi diversi (pur se legittimi) da quelli propri della società, debbono essere assistite da adeguata motivazione e pubblicità<sup>61</sup>.

E ciò pare ancora più rilevante se si considera che la disciplina della società benefit non introduce alcuna forma di pubblicità obbligatoria (essendo l'indicazione della qualifica "benefit" nella denominazione sociale e negli altri atti destinati a terzi meramente facoltativa, ai sensi del comma 379)<sup>62</sup>.

## 9. Il bilanciamento di interessi: esercizio e limiti.

Alla luce delle considerazioni brevemente esposte, pare chiaro che il non sempre facile contemperamento tra scopo di lucro e finalità di beneficio comune, più che richiamare criteri astratti di bilanciamento e il generico interesse dei soci e degli *stakeholders*, dovrebbe basarsi su regole introdotte dallo statuto e specificamente volte a rendere il procedimento decisionale degli

---

<sup>61</sup> Sulla possibilità di estendere per applicazione analogica quelle disposizioni che prevedono obblighi di motivazione delle decisioni sociali, A. SCANO, *La motivazione delle decisioni nelle società di capitali*, Milano, Giuffrè, 2018, spec. 292 ss., che, con particolare riferimento all'organo amministrativo, individua quale possibile criterio direttivo di tale estensione la manifesta interferenza (attuale o potenziale) di "interessi-altri rispetto a quello sociale", da cui discenderebbe, non solo la necessità di un regime di trasparenza ma anche un obbligo di positiva dimostrazione della correttezza sostanziale dell'operazione.

<sup>62</sup> Ai sensi del comma 379 la società benefit può introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole «Società benefit» o l'abbreviazione «SB» e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi, mentre la relazione annuale concernente il perseguimento del beneficio comune, è pubblicata sul sito internet della società solo se questo è esistente (comma 383). Precisa la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico, 6 maggio 2016, n. 3689/C, consultabile in internet all'indirizzo [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it), che la società benefit, oltre ad essere iscritta in una sezione ordinaria e non speciale, non ha alcun obbligo di pubblicare la relazione nel registro delle imprese ma solo su sito internet.

amministratori trasparente e preceduto da un'istruttoria sufficientemente completa<sup>63</sup>.

Al fine di assicurare che il bilanciamento avvenga secondo criteri di correttezza sostanziale e procedimentale, sembrerebbe perciò utile prevedere – nei limiti di quanto consentito alla singola società sotto il profilo tipologico, delle sue concrete esigenze e caratteristiche – forme di coinvolgimento delle diverse categorie di soggetti interessati, se non attraverso l'attribuzione di specifici poteri di *voice*, quantomeno interpellandoli su aspetti particolari per gli stessi rilevanti (si pensi, ad esempio, a forme di consultazione preventiva degli *stakeholders* e/o all'acquisizione di pareri obbligatori da parte di associazioni di categoria rappresentative dei loro interessi)<sup>64</sup>.

Nell'ambito di tale preliminare istruttoria, gli amministratori avranno, inoltre, la possibilità di chiarire l'ordine di priorità che intendono assegnare ai vari interessi in gioco (si pensi, ad esempio, ad interessi tra loro potenzialmente contrastanti, come la tutela dell'ambiente e quella del lavoro), nonché i criteri seguiti per il contemperamento degli stessi con lo scopo di lucro, aspetti che andranno in ogni caso precisati nella relazione annuale concernente il perseguimento del beneficio comune<sup>65</sup>.

Tramite detta relazione gli amministratori illustrano ai soci, ma anche ai terzi beneficiari, nonché al mercato (potendo la stessa, ai sensi del comma 383, essere pubblicata sul sito internet della società), le modalità attraverso cui

---

<sup>63</sup> La previsione di specifici oneri procedimentali a carico degli amministratori avrebbe, del resto, anche l'effetto di ridurre gli spazi di discrezionalità e quindi l'ambito di operatività della *business judgment rule*, rendendo più facile per i soci agire nei loro confronti (sul punto, più in generale, G. GUIZZI, nt. 19, 147; C. AMATUCCI, *Adeguatezza degli assetti, responsabilità degli amministratori e Business Judgment Rule*, in *Giur. comm.*, 2016, I, 643 ss.).

<sup>64</sup> D. LENZI, (nt. 12), 915.

<sup>65</sup> Sulla necessità che gli amministratori diano conto di come abbiano attuato, nelle loro decisioni, il bilanciamento di interessi e delle ragioni che in determinate circostanze possano avere indotto ad attribuire priorità all'uno piuttosto che all'altro, ASSONIME, (nt. 3), 23. Nella dottrina straniera, K. WESTAWAY, D. SAMPSELLE, (nt. 18), 1072, che suggeriscono di introdurre nello statuto specifiche procedure attraverso cui gli amministratori possano, tra l'altro, stabilire “*a purpose hierarchy*”; e anche I. KANIG, *Sustainable capitalism through the benefit corporation: enforcing the procedural duty of consideration to protect non-shareholder interests*, in *Hastings L. J.*, vol. 64, 2013, 897 ss.; R. THORELLI, *Providing clarity for standard of conduct for directors within benefit corporations: requiring priority of a specific public benefit*, in *Minnesota L.Rev.*, vol. 101, 2017, 1749 ss., spec. 1767 ss., ove sottolinea la necessità, per le diverse legislazioni in materia di *benefit corporations*, di introdurre la previsione di uno “*specific benefit*” in aggiunta al “*general benefit*”, nonché di stabilire un ordine di priorità tra gli interessi degli *stakeholders*, in modo da limitare la discrezionalità degli amministratori e precisare i relativi doveri, nonché responsabilità (1771 ss.).

hanno perseguito le finalità di beneficio comune e le eventuali ragioni che ne hanno impedito o ritardato la realizzazione, mettendo perciò gli interessati in condizione di intraprendere, in presenza dei necessari presupposti, le conseguenti iniziative<sup>66</sup>.

Ma, accanto a tale informativa resa *ex post* e con cadenza annuale, sembrerebbe utile attivare un'informazione più continuativa, in particolare, imponendo agli amministratori di dar conto, attraverso una motivazione analitica, delle modalità con cui hanno effettuato il bilanciamento, degli interessi considerati e dell'ordine di priorità agli stessi attribuita<sup>67</sup>.

La previsione di specifici doveri di *disclosure* a carico degli amministratori sembrerebbe avere dei vantaggi sia per i soci (messi in condizione di valutare le modalità di attuazione del beneficio comune e quindi di agire di conseguenza) sia per gli stessi *stakeholders* (posto che l'effetto negativo, in termini reputazionali, derivante da un inadeguato perseguimento dello scopo di beneficio comune, potrebbe spingere la società ad operare diversamente)<sup>68</sup>.

In tale prospettiva, l'adozione da parte della società, in via statutaria, di

---

<sup>66</sup> Ai sensi del comma 382, gli amministratori sono tenuti a redigere una relazione, da allegare al bilancio societario, che include: *a*) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuate dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato; *b*) la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo *standard* di valutazione esterno con caratteristiche descritte nell'allegato 4 della l. n. 208/2015, e che comprende le aree di valutazione identificate nell'allegato 5; *c*) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo.

<sup>67</sup> In questo senso, L. MARCHEGIANI, *La motivazione delle deliberazioni consiliari nelle società per azioni*, Milano, Giuffrè, 2018, spec. 229 ss., dove dà conto della necessità che gli amministratori di società benefit nella delibera consiliare motivino in modo specifico come è stato effettuato il bilanciamento degli interessi, le ragioni che hanno condotto a stabilire un ordine di priorità nelle condotte soddisfattive degli uni e degli altri, potendo ipotizzarsi che i contenuti della relazione annuale di cui ai punti *a*) e *c*) del comma 382 entrino a far parte della delibera consiliare (e quindi "la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni... per il perseguimento delle finalità di beneficio comune", che dovranno rappresentare il parametro del contenimento con la finalità lucrativa e la misura del suo ragionevole perseguimento in combinazione con gli obiettivi altruistici; mentre, invece, l'indicazione "delle circostanze che lo hanno impedito o rallentato" fungerà da giustificazione alla salvaguardia della componente lucrativa dell'attività).

<sup>68</sup> V. CALANDRA BUONAURO, (nt. 45), 279; L. SACCONI, (nt. 39), 21 ("Se un'impresa fosse tenuta a rendere conto puntualmente a tutti gli *stakeholders* del suo operato e delle conseguenze su di loro, ciò la condurrebbe a rivelare informazioni che possono effettivamente influire sulla sua reputazione, specialmente nel caso in cui tali *stakeholders* abbiano rappresentanti negli organi sociali di controllo in grado di verificare e avvalersi delle informazioni così generate").



specifiche regole volte a “procedimentalizzare” l’attività di bilanciamento e le relative decisioni avrebbe l’effetto, non solo di contenere la discrezionalità dell’organo amministrativo ma anche di limitare gli spazi di operatività della *business judgment rule* rispetto alle loro condotte (dovendosi ritenere, conformemente a quanto emerge dall’esperienza straniera a riguardo, che le operazioni di bilanciamento, così come qualsiasi scelta gestionale, siano sindacabili nel merito)<sup>69</sup>.

Indipendentemente dalla previsione statutaria di specifiche regole procedurali, che pure parrebbero dovute, sembrerebbe che gli stessi amministratori, in virtù del dovere di diligenza, siano comunque chiamati, non solo ad agire in modo informato e ad assumere decisioni solo dopo adeguata istruttoria e valutazione dei rischi, ma anche a rendere conto delle proprie decisioni attraverso una logica e coerente motivazione<sup>70</sup>.

---

<sup>69</sup> La possibilità di far valere violazioni dello scopo di beneficio comune e/o degli interessi degli *stakeholders* troverebbe un ulteriore limite nella *business judgement rule*, che impedisce una sindacabilità nel merito delle operazioni di bilanciamento, così come di qualsiasi altra scelta gestoria: D. STANZIONE, (nt. 14), 523 s.; vedi anche *Linee Guida sul Reporting delle Società Benefit*, (nt. 3), 19. In base al Model Benefit Corporate Legislation, 301, lett. e), si applica nei confronti dell’amministratore la *business judgment rule*, se, questi trovandosi “in good faith”: 1) “is not interested in the subject of the business judgment; 2) is informed with respect to the subject of the business judgment to the extent the director reasonably believes to be appropriate under the circumstances”; 3) *rationally believes that the business judgment is in the best interests of the benefit corporation*”. In senso non dissimile, § 365, b), *Delaware General Corporation Law*, in base al quale si presume che gli amministratori abbiano adempiuto ai *fiduciary duties*, con applicazione quindi della *business judgment rule*, nel caso in cui essi siano informati e disinteressati e che la “*balancing decision*” abbia “*a rational purpose*”. Si veda sul tema la dottrina statunitense, che anche con riferimento alla gestione delle *benefit corporations*, sottolinea la distinzione tra operazioni di gestione ordinaria (ove solo in casi estremi, stante la *business judgment rule*, si può ipotizzare una violazione del *duty of care*) e operazioni in conflitto di interessi (ove risulta comunque difficile far valere del *duty of loyalty*, data la contestuale presenza di più interessi che gli amministratori debbono perseguire e la possibilità, da parte degli stessi, di demandare agli amministratori indipendenti o ai soci la approvazione delle relative operazioni; a ciò si aggiunga la difficoltà per le Corti di quantificare il danno derivante dalla mancata considerazione dell’interesse degli *stakeholders* o del perseguimento dello scopo benefit): si veda in argomento, B. MC DONNELL, *Committing To Doing Good and Doing Well: Fiduciary Duty in Benefit Corporations*, 20 *Fordham J. Corp. & Fin. L.*, 2014, 19 ss., che mette a confronto diverse legislazioni in tema di *benefit corporations*. Data la scarsa incisività dei rimedi esistenti a favore dei terzi beneficiari, propone una modifica legislativa volta a consentire al procuratore generale di agire per conto degli stessi, M.A. HACKER, “*Profit, people, planet*” *perverted: holding benefit corporations accountable to intended beneficiaries*, in *Boston College L.Rev.*, 2016, 1768 ss.

<sup>70</sup> Sulla motivazione spontanea o statutaria delle decisioni degli organi sociali, si sofferma A. SCANO, (nt. 61), 306 ss.

Inoltre, in virtù delle previsioni introdotte dal Codice della crisi e dell'insolvenza di cui al d.lgs. n. 14/2019, gli amministratori di una società benefit di capitali *ex artt.* 2086, 2380-*bis*, 2475 c.c. (ma anche di persone, stante il nuovo art. 2257 c.c.<sup>71</sup>) saranno tenuti ad istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla peculiare natura benefit della società e, in particolare, allo svolgimento delle attività di beneficio comune individuate nell'oggetto sociale<sup>72</sup>.

Senza soffermarsi in questa sede sulle implicazioni, sotto il profilo pratico, dell'applicazione di tali disposizioni alla società benefit, nonché sulle soluzioni che potrebbero essere maggiormente conformi al parametro di adeguatezza, pare però necessario fare almeno un paio di considerazioni di ordine generale.

In primo luogo, pare che gli assetti di una società benefit possano essere adeguati nella misura in cui predispongano strumenti atti a consentire un effettivo perseguimento del beneficio comune, un corretto svolgimento del bilanciamento tra l'interesse dei soci e quello dei diversi portatori di interessi, nonché creino i presupposti affinché la società possa agire in modo responsabile, sostenibile e trasparente<sup>73</sup>. Di conseguenza, l'organo amministrativo, per

---

<sup>71</sup> Sul punto si rinvia a I. CAPELLI, *La gestione delle società di persone dopo il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: una prima lettura del nuovo art. 2257, primo comma, c.c.*, in questa *Rivista*, 2019, 313 ss.

<sup>72</sup> In base all'art. 375, d.lgs. n. 14/2019, esteso a tutte le società *ex art.* 377, l'imprenditore "che operi in forma societaria o collettiva" ha il "dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa".

<sup>73</sup> Si pensi, ad esempio, alla costituzione da parte degli amministratori di patrimoni o finanziamenti dedicati ad uno "specifico affare" (*ex artt.* 2447-*ter*, 2447-*decies*, c.c.), il quale può avere a che fare con la realizzazione di un particolare beneficio comune e quindi una particolare attività, prevedendo l'emissione di strumenti finanziari partecipativi dotati di assemblea speciale (artt. 2447-*ter*, comma primo, lett. *e*), 2447-*octies*, c.c.). Inoltre, sotto il profilo degli assetti contabili, si può ritenere rilevante la regolamentazione del processo di rendicontazione, prevedendo un particolare *iter* per la predisposizione della relazione relativa al perseguimento del beneficio comune, alla sua approvazione e pubblicazione (questione preliminare a tal riguardo è quella relativa alla natura di tale relazione, quale documento autonomo o parte della relazione sulla gestione: si veda in argomento, P. BUTTURINI, *La relazione annuale della società benefit nel sistema del bilancio d'esercizio*, in *Giur. comm.*, 2020, I, 572 ss.). Un tema che ha delle ricadute di fondamentale importanza anche rispetto alle questioni qui trattate è quello, ampiamente discusso in dottrina, dell'applicabilità della *business judgment rule* alle scelte organizzative: in tal senso, tra gli altri, N. ABRIANI-A. ROSSI, *Nuova disciplina della crisi d'impresa e modificazioni del codice civile: prime letture*, in *Soc.*, 2019, 396 s.; S. FORTUNATO, *Codice della crisi e Codice civile: impresa, assetti organizzativi e responsabilità*, in *Riv. soc.*, 2019, 987 s.; L. BENEDETTI, *L'applicabilità della business judgement rule alle decisioni organizzative degli amministratori*, in *Riv. soc.*, 2019, 413 ss.; G. MERUZZI, *L'adeguatezza degli*

quanto di sua competenza, dovrà attivarsi al fine di rendere l'intera organizzazione sociale adeguata alla realizzazione di tali obiettivi.

Inoltre, se si accoglie un concetto ampio di "organizzazione" (e quindi non limitato all'adozione di adeguati assetti organizzativi), pare che un ruolo determinante possa essere riconosciuto anche in capo ai soci, i quali, quantomeno nel momento in cui istituiscono le basi organizzative della società o addiventano ad una loro modifica, creano anche i presupposti della loro adeguatezza<sup>74</sup>.

In tale prospettiva, gli amministratori non potranno semplicemente limitarsi a subire le scelte di vertice (se queste incidono sull'efficienza ed efficacia con cui gli stessi esercitano la loro funzione di gestire e organizzare la società e delle quali sono in ogni caso chiamati a rispondere), dovendo, invece, in presenza di segni di inadeguatezza della struttura societaria, farne segnalazione all'assemblea (ai soci) affinché provveda(no) alle necessarie modifiche<sup>75</sup>.

## 10. *Il responsabile del perseguimento dello scopo di beneficio comune.*

Le società benefit sono tenute ad individuare un soggetto responsabile delle "funzioni" e dei "compiti" volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui al comma 380.

Al di là dell'obbligatorietà di tale nomina, l'assoluta genericità del dato

---

assetto, in *Gli assetti e i modelli organizzativi delle società di capitali*, a cura di M. Irrera, Bologna, Zanichelli, 2016, 6.

<sup>74</sup>In tal senso, G. RIOLFO, *Il nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e le modifiche al codice civile: il diritto societario tra "rivisitazione" e "restaurazione"*, in *Contr. impresa*, 2019, 403 ss., spec. 406 ("Potremmo pertanto pensare che oggi incomba anzitutto ai soci stessi (in qualunque tipo società) predisporre lo statuto in modo tale da prefigurare una organizzazione interna funzionale a consentire poi agli amministratori, nell'esercizio delle loro competenze, di realizzare e mantenere assetti adeguati"), ove precisa anche che "i primi organizzatori sono i soci".

<sup>75</sup>Così, G. RIOLFO, (nt. 74), 406 s.; in tal senso, parrebbe anche M. STELLA RICHTER jr, *In principio sono sempre le funzioni*, in *Riv. soc.*, 2019, 30 Uno spunto interessante in merito alla necessità di un confronto costante tra soci e organo amministrativo anche su materie di carattere organizzativo, pare provenire dal nuovo Codice di autodisciplina delle società quotate del 2020, che, appunto, prevede la possibilità per gli amministratori di sottoporre all'assemblea dei soci, quando di competenza, modifiche relative al sistema di governo societario (art. 1.III). Esempio di tale cooperazione tra organi, pur se dettato nell'ambito del settore speciale delle società a controllo pubblico, è dato dalle previsioni di cui all'art. 6, terzo e quinto comma, d.lgs. n. 175/2016, che prevedono una sottoposizione all'assemblea dei soci di determinate scelte organizzative e l'introduzione di strumenti di *governance* facoltativi.

normativo (il quale si limita a stabilire che “La società benefit, fermo quanto disposto dalla disciplina di ciascun tipo di società prevista dal codice civile, individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalità”) porta ad interrogarsi sulla natura di tale soggetto (quale componente o meno dell’organo amministrativo), nonché, sulle relative funzioni.

La nomina di tale figura sembrerebbe rientrare tra le competenze dell’organo amministrativo, in primo luogo, in virtù della previsione di cui al comma 381, che sancisce la responsabilità degli amministratori per non avere adempiuto agli obblighi previsti dal comma precedente, tra cui, appunto, vi è anche quello relativo alla designazione del responsabile del perseguimento del beneficio comune<sup>76</sup>.

In secondo luogo, sembrerebbe indubitabile che la nomina di tale soggetto, ma soprattutto la determinazione dei relativi compiti, rientrino nel più generale dovere, gravante, come si è visto, sugli amministratori, di dotare la società di assetti organizzativi adeguati alle dimensioni e alla natura dell’impresa<sup>77</sup>.

Così, ad esempio, sebbene la legge ammetta che il responsabile possa essere anche uno soltanto, andrà valutata, a seconda del caso concreto, l’opportunità di costituire un organo collegiale (un comitato), che meglio potrebbe rappresentare la sintesi di quella pluralità di soggetti, soci e terzi (eventualmente riconducibili a più categorie di portatori di interessi) che interagiscono con la società benefit<sup>78</sup>.

La precisazione secondo cui tale soggetto sarebbe responsabile delle funzioni e dei compiti volti al perseguimento delle “suddette finalità” parrebbe, da un punto di vista strettamente letterale, limitare l’ambito del suo intervento alle sole “finalità di beneficio comune” richiamate dallo stesso comma 380 nella sua prima parte (e, in tal senso, “suddette”).

Tale lettura però non ne escluderebbe in astratto una ulteriore, che per “suddette finalità” potrebbe intendere, più in generale, tutte le attività richiamate dal periodo precedente, compresa quella di bilanciamento tra l’interesse dei soci, le finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie di cui al comma 376. Quest’ultima ipotesi interpretativa, che implicherebbe una parte-

<sup>76</sup> ASSONIME, (nt. 3), 23.

<sup>77</sup> ASSONIME, (nt. 3), 23 s.; così anche G. RIOLFO, (nt. 12), 729.

<sup>78</sup> Così anche ASSONIME, (nt. 3), 24; S. CORSO, (nt. 11), 1023. Vedi anche S. MUNCH, *Improving the Benefit Corporation: How Traditional Governance Mechanisms Can Enhance the Innovative New Business Form*, in *Northwestern journal of Law & Social Policy*, 2012, 193, il quale ipotizza la costituzione di un comitato di amministratori indipendenti che abbiano una particolare competenza nelle materie rientranti nell’attività di beneficio comune.

cipazione attiva del soggetto responsabile alle operazioni di bilanciamento e quindi al procedimento decisionale relativo, non sembrerebbe però sostenibile, dovendosi ritenere che, conformemente alla figura del cd. *benefit director* noto all'esperienza statunitense, questi abbia principalmente funzioni di monitoraggio sull'attività degli amministratori e di supporto agli stessi<sup>79</sup>.

In tal caso, dato il richiamo da parte della legge ai soli limiti previsti dalla disciplina del codice civile per ciascun tipo di società (comma 380), non vi sarebbero preclusioni a che tale ruolo (perlomeno nella s.p.a.) venga rivestito da un dirigente, incaricato di funzioni di *compliance* o di vigilanza, ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, ovvero, da un comitato per il controllo interno<sup>80</sup>.

Tuttavia, l'utilizzo dell'espressione "funzioni e compiti" potrebbe far pensare che il legislatore avesse in mente una traslazione di poteri compatibile con il fenomeno della delega, anche in via di fatto, della funzione di perseguimento del beneficio comune da parte dell'organo amministrativo ad uno o più amministratori<sup>81</sup>. Se così fosse, l'amministratore delegato dell'esercizio di tale funzione dovrebbe astenersi dal prendere parte all'operazione di bilanciamento, che resterebbe di esclusiva competenza dell'organo collegiale<sup>82</sup>.

Una tale ipotesi avrebbe il vantaggio, da un lato, di inserire il soggetto responsabile nell'organizzazione sociale, sottoponendolo ai doveri previsti a carico degli amministratori delegati (in particolare, quello di attivare flussi informativi nei confronti dell'organo collegiale), e, dall'altro, di dotare il consi-

---

<sup>79</sup> Le "Linee Guida sul Reporting delle Società Benefit", (nt. 3), sembrerebbero confermare questa lettura, attribuendo al soggetto responsabile un ruolo essenzialmente di supporto all'operato degli amministratori nella redazione della relazione annuale di cui al comma 382. Si precisa, a titolo esemplificativo, che lo stesso responsabile: a. assicura il coinvolgimento di tutte le funzioni aziendali nell'attuazione del piano per il conseguimento di dette finalità, nonché del suo miglioramento; b. supporta gli amministratori fornendo informazioni e dati in merito al contesto interno ed esterno nel quale l'impresa opera; c. promuove la trasparenza dei risultati dell'impatto garantendone la pubblicazione sul sito e attraverso appositi canali. Secondo le legislazioni degli Stati nordamericani che ne prevedono l'introduzione (in via facoltativa od obbligatoria), il *benefit director* è generalmente un componente del *board of directors*, tenuto sostanzialmente a monitorare sull'adempimento, da parte degli amministratori, del dovere di perseguire lo scopo di beneficio comune e a darne attestazione nella apposita relazione: vedi *Model Benefit Corporation Legislation*, § 302, lett. c). Sulla difficoltà pratica per il *benefit director* di verificare l'adempimento o meno di tali obblighi da parte degli amministratori e, di conseguenza, sulla scarsa utilità di tale figura, si vedano le riflessioni di M. LOEWENSTEIN, *Benefit Corporation Law*, in 85. *U. Cin. L. Rev.*, 2017, 389 ss. e 393.

<sup>80</sup> Così, ASSONIME, (nt. 3), 23 s.

<sup>81</sup> Sulla ipotesi della delega di amministrazione, S. CORSO, (nt. 11), 1023.

<sup>82</sup> Così, S. CORSO, (nt. 11), 1023.

glio di amministrazione di correlativi poteri, nonché di assoggettarlo alla responsabilità di cui all'art. 2392, secondo comma, c.c.<sup>83</sup>.

A ben vedere, allo stesso risultato (di sottoporre detto soggetto allo statuto degli amministratori) si potrebbe pervenire investendo di tale ruolo l'amministratore indipendente, figura che parrebbe particolarmente idonea a svolgere quelle funzioni di supporto ma anche di garanzia rimesse al responsabile del perseguimento del beneficio comune<sup>84</sup>.

Non si potrebbe, inoltre, escludere che nelle s.r.l. i relativi compiti vengano svolti da uno o più soci investiti dei particolari diritti di amministrazione di cui all'art. 2468, terzo comma, c.c., ovvero, da componenti dell'organo amministrativo designati dagli stessi soci in virtù di tali particolari diritti<sup>85</sup>.

Come precisato a livello normativo, gli amministratori saranno responsabili per non aver individuato tale soggetto, investendolo dei compiti e delle funzioni necessarie al perseguimento del beneficio comune, laddove la nomina dello stesso non costituirà causa di esonero da responsabilità né per l'organo amministrativo che non abbia saputo gestire l'impresa in modo da bilanciare l'interesse dei soci con gli altri interessi, né per l'organo di controllo che non abbia vigilato sul rispetto di tale dovere da parte degli amministratori<sup>86</sup>.

## 11. Considerazioni conclusive.

Le considerazioni svolte nel presente scritto offrono lo spunto per alcune riflessioni conclusive (sia pure con l'approssimazione derivante dal fatto che

---

<sup>83</sup> Sottolinea la necessità che lo statuto, nel caso in cui il responsabile sia un soggetto esterno all'organo amministrativo, preveda "un minimo *set* di poteri, unitamente ad un flusso obbligatorio di informazioni provenienti dall'organo amministrativo e corredato da meccanismi di consultazione", A. GALLARATI, *Incentivi e controllo del mercato nella società benefit. Un'analisi economica e comparata*, in *Contr. impr.*, 2018, 824 s., ritenendo che, in un'ottica costi-benefici, l'inclusione del responsabile nell'organo amministrativo sia la scelta più efficiente, in quanto in tal caso questi avrebbe, oltre alla specifica responsabilità per il beneficio comune, tutti gli strumenti (gestori e conoscitivi dell'attività del consiglio) e permarrebbe la responsabilità degli altri amministratori.

<sup>84</sup> Non a caso, date le particolari funzioni di garanzia che si troverebbe a svolgere, diverse legislazioni nordamericane richiedono che *benefit director* sia un amministratore indipendente (si veda *Model Benefit Corporation Legislation*, § 302, lett. b)) Proprio basandosi sulla genericità del dato normativo, non manca chi individua nell'organo di controllo o in alcuni suoi membri la figura del soggetto responsabile: così, G. RIOLFO, (nt. 12), 729, nota 53.

<sup>85</sup> Così anche G. RIOLFO, (nt. 12), 728 s.; vedi anche A. GALLARATI, (nt. 83), 826.

<sup>86</sup> In tal senso, ASSONIME, (nt. 3), 24.

la prassi di tale istituto non è ancora pienamente consolidata nel nostro ordinamento).

Su un piano più generale, la società benefit deve essere inquadrata nell'ambito di quegli strumenti pensati dal legislatore al fine di promuovere una gestione responsabile e sostenibile dell'impresa, segnando nel contempo una tappa significativa di quel graduale processo di ripensamento del paradigma della “*shareholder primacy*” e dello “*shareholder value*”, che, come si è accennato, è attualmente al centro di un ampio ed articolato dibattito interno e internazionale<sup>87</sup>.

In tale prospettiva, sorge allora spontaneo chiedersi, in primo luogo, quale sia o possa essere il contributo che essa è realmente in grado di offrire in termini di cd. esternalità positive a favore della collettività (come, del resto, auspicato dallo stesso legislatore, che, attraverso l'introduzione di tale modello societario, si proponeva di realizzare un “vero e proprio cambio di paradigma economico ed imprenditoriale”<sup>88</sup>) e, in secondo luogo, fino a che punto il ruolo dell'autonomia statutaria (in particolare, sotto i profili considerati nel presente scritto) possa essere decisivo al fine di favorire ed ottimizzare la realizzazione di quelle finalità sociali confluite nello scopo benefit.

La valutazione di questi aspetti necessita di essere esaminata, innanzitutto, sotto il profilo degli incentivi che i soci possono avere, non solo rispetto all'adozione della forma benefit in luogo di una società non benefit che possa occasionalmente compiere atti di beneficio comune, ma anche rispetto alla costituzione di una società benefit, che, coerentemente con la sua qualifica, predisponga una struttura societaria effettivamente idonea ad assicurare il perseguimento delle finalità di beneficio comune.

La disciplina di cui alla l. n. 208/2015, sembrerebbe carente sotto il profilo dell'attribuzione di incentivi (fiscali e di altro tipo) a coloro che intendano costituire una società benefit, differenziandosi sotto questo profilo sia dalla normativa sulle imprese sociali che da quella relativa ad altri modelli speciali di società (quali, in particolare, la *start up* innovativa e la *start up* a vocazione sociale), che invece godono, sia pure in modo precario, di una disci-

---

<sup>87</sup> Per l'inquadramento della disciplina della società benefit come strumento volto a valorizzare le istanze sociali e gli interessi degli *stakeholders* nello svolgimento dell'attività di impresa, G. CONTE, *L'impresa responsabile*, Milano, Giuffè, 2018, 143 ss; sul tema della responsabilità sociale d'impresa, si rinvia ai contributi raccolti nel recente volume AA.VV., *La Responsabilità sociale d'impresa tra diritto societario e diritto internazionale*, a cura di M. Castellana e F. Vessia, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2019, spec. 19 ss. e, per uno sguardo comparatistico, AA.VV., *Corporate Law, Corporate Governance and Sustainability*, (nt. 7).

<sup>88</sup> Cfr. Relazione illustrativa (nt. 1).



plina agevolativa e di conseguenti deroghe al diritto comune<sup>89</sup>.

I benefici derivanti dalla costituzione della società benefit sono perciò esclusivamente di carattere reputazionale e la loro rilevanza dipende dallo sforzo effettuato dai soci al fine di rendere effettivo il perseguimento delle finalità di beneficio comune, nonché dalla riconoscibilità esterna della stessa società come benefit<sup>90</sup>.

Nel contempo, si dovrebbero anche considerare gli incentivi che gli amministratori hanno o possono avere nel perseguire, a loro volta, tali finalità, considerato che, come si può rilevare anche sulla scorta dell'esperienza comparata, i casi in cui essi sono chiamati a rispondere (per una serie di ragioni che vanno dalla copertura della *business judgment rule* all'inerzia dei soci nel promuovere azioni nei loro confronti) sono limitati<sup>91</sup>.

Come già accennato, la tendenza della prassi di individuare le finalità di beneficio comune in termini generici o indeterminati, unitamente alla mancanza di strumenti volti ad effettuarne una previa verifica (ad esempio, attraverso forme di controllo preventivo sulla relativa clausola<sup>92</sup>), possono contribuire a rendere il suo perseguimento meramente "virtuale", senza che possa invocarsi la disciplina della pubblicità ingannevole (la quale richiede comunque un certo grado di specificità della comunicazione<sup>93</sup>), né, probabilmente, altro tipo di

---

<sup>89</sup> Si veda sul punto G. MARASÀ, *Imprese sociali*, (nt. 14), 16 s., che appunto specifica come l'intento promozionale del legislatore, nel caso della società benefit, non comporti vantaggi fiscali né benefici diversi da quello di immagine. Ritiene che tale scelta legislativa sia volta a garantire che il ricorso alla società benefit derivi da motivi "sinceri" e non da ragioni opportunistiche legate al conseguimento di vantaggi (reputazionali o, ove ve ne fossero, fiscali), D. LENZI, (nt. 12), 896, nota 13. Per quanto riguarda gli aspetti tributari, completamente ignorati dal legislatore, si veda, M. PROCOPIO, *Il trattamento tributario dei costi relativi al sostegno delle società benefit*, in *Dir. e prat. trib.*, 2017, 81 ss.

<sup>90</sup> In tale prospettiva, aspetto significativo è quello della riconoscibilità esterna della società come benefit, il quale è in grado di condizionare la produzione tanto di effetti positivi sul piano reputazionale (solo nella misura in cui il pubblico riconosce una società come benefit può prediligere rispetto ad imprese concorrenti non benefit), quanto di possibili conseguenze a livello sanzionatorio per il mancato perseguimento del beneficio comune. Stante la assenza di strumenti obbligatori di pubblicità (come, ad esempio l'iscrizione in una sezione speciale del registro delle imprese), saranno perciò le singole società a doversi attivare, se e nella misura in cui lo riterranno opportuno, per rendere adeguatamente conoscibile la propria natura e la propria attività ai terzi.

<sup>91</sup> Si vedano le citazioni in nota 69.

<sup>92</sup> Sottolineano F. DENOZZA, A. STABILINI, (nt. 8), 7, come un controllo di merito sulla clausola statutaria di beneficio comune non sembrerebbe possibile nel nostro ordinamento, né coerente, in quanto comporterebbe per i soci l'obbligo di svolgere attività che non intendono svolgere, al quale potrebbero sottrarsi evitando di costituire una società benefit.

<sup>93</sup> Sottolinea S. ROSSI, (nt. 12), 8 ss., come la definizione in termini specifici del beneficio

sanzione (posto che la legge non richiede una soglia minima di atti di beneficio comune il cui compimento consente alla società di acquisire e mantenere la qualifica di benefit)<sup>94</sup>.

Tenuto conto di tali problematiche, si è perciò cercato di dimostrare nel presente scritto come uno degli strumenti utilizzabili per indirizzare gli amministratori al perseguimento del beneficio comune possa essere quello di limitarne la discrezionalità, sia attraverso l'introduzione di specifici oneri procedurali rilevanti in sede di bilanciamento, sia attraverso forme di coinvolgimento dei soci (compatibilmente con i limiti tipologici e di legge) e dei terzi beneficiari (privi di strumenti a tutela dei propri interessi).

Le considerazioni svolte convincono dell'opportunità di consentire una limitata partecipazione dei terzi beneficiari alla *governance* della società, non solo in via facoltativa e sulla base di una valutazione della singola società, ma in modo strutturale, attraverso la previsione da parte della legge di specifici poteri di *voice* nei loro confronti.

Una possibile soluzione, prospettata dalla dottrina straniera al fine di risolvere preventivamente potenziali conflitti tra soci, terzi e società benefit, potrebbe, ad esempio, essere la condivisione, da parte degli amministratori e dei rappresentanti delle diverse classi di beneficiari, di un "*Public Benefit Plan*" (approvato dai soci e periodicamente rinegoziato dalle parti interessate), volto a stabilire i passaggi e/o le linee guida da seguire nella realizzazione del beneficio comune, prevedendo in capo ai terzi beneficiari strumenti di partecipazione e sanzioni da essi azionabili in caso di inadempimento delle previsioni ivi contemplate<sup>95</sup>. In tal modo gli *stakeholders* avrebbero, perciò, la possibilità di esprimersi su alcune materie di loro stretto interesse senza nel contempo interferire nella gestione corrente della società, soluzione che porterebbe per-

---

comune incida anche sull'applicazione della disciplina sulla pubblicità ingannevole, richiedendo l'art. 21 del Codice del consumo (d.lgs. n. 206/2005) che l'impegno, contenuto nei codici di condotta e che il professionista si è impegnato a rispettare, sia "fermo e verificabile". Specifica la stessa giurisprudenza che, in ragione dell'esigenza di porre i potenziali destinatari del messaggio pubblicitario in grado di valutare consapevolmente la convenienza relativa dell'offerta e la prospettazione delle complessive condizioni di quest'ultima, esso deve essere chiaramente ed immediatamente percepibile (e, prima ancora, intellegibile) da parte del consumatore (T.A.R. Lazio sez. I – Roma, 21 gennaio 2015, n. 994, *Foro amm.*, 2015, 1, 187; T.A.R. Lazio sez. I – Roma, 8 maggio 2012, n. 4123, in *Foro amm.* TAR 2012, 5, 1605).

<sup>94</sup> Il punto è affrontato anche da A. BARTOLACELLI, (nt. 16), 260 s., che appunto rileva come la legge non richieda una soglia minima di beneficio comune, per cui anche un solo atto di beneficio comune consentirebbe alla società di riconoscere la qualifica di benefit; così, G. MARSÀ, (nt. 14), 5.

<sup>95</sup> E. WINSTON, (nt. 33), 1836 ss.

ciò a superare alcune delle obiezioni tradizionalmente poste alla partecipazione degli *stakeholders* alla *governance* sociale.

Infine, si può concludere la riflessione sul tema, auspicando, da un lato, un futuro intervento da parte del legislatore volto a superare quei punti deboli della disciplina – in parte evidenziati – che possono compromettere un efficace utilizzo dell’istituto e quindi il raggiungimento degli obiettivi che ne giustificano l’introduzione, e, dall’altro, un uso dell’autonomia statutaria che sia realmente coerente con la qualifica benefit della società.

In tale contesto, si segnala l’introduzione da parte della recente l. 17 luglio 2020, n. 77, di conversione in legge, con modifiche, del d.l. n. 34/2020 (c.d. “decreto rilancio”), di una previsione di agevolazione fiscale (“Promozione del sistema delle società benefit”), la quale, qualora non fosse una misura occasionale e dettata dalla situazione contingente, potrebbe essere segno di un’acquisita consapevolezza, da parte del legislatore, della necessità di valorizzare tale istituto tramite l’introduzione di concreti incentivi al suo utilizzo<sup>96</sup>.

---

<sup>96</sup> La l. 17 luglio 2020, n. 77, di conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”) ha introdotto una norma (l’art. 38-ter, primo comma, rubricata “Promozione del sistema delle società benefit”), con cui si prevede che “Per sostenere il rafforzamento, nell’intero territorio nazionale, del sistema delle società benefit, di cui all’articolo 1, commi 376 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d’imposta nella misura del 50 per cento dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit, sostenuti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2020”. Si segnala anche il cd. “decreto fiscale” (d.l., n. 124/19, art. 49, comma 1 bis, lett. a), convertito in legge, n. 157/2019), che, intervenendo sul Codice dei contratti pubblici (d.lgs., n. 50/2016), ha previsto che le società benefit e tutte le società diverse da quelle benefit che operino in modo trasparente e responsabile potranno vedersi riconosciuta una premialità nei bandi pubblici (cfr. art. 83, comma decimo, terzo periodo, e art. 95, comma tredicesimo).

